

PROSPETTO N. III/1: Ripartizione percentuale, per regioni e grandi aree territoriali nonché per classi demografiche, della complessiva popolazione dei comuni con più di 8.000 abitanti. (I.P.R. 75.03.83 n. 95 - Censimento della popolazione del 25.10.1981) (100-39.913.177 abitanti).

	COMUNI CON POPOLAZIONE 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20000 A 29999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 30000 A 39999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 40000 A 49999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 50000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 60000 A 69999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 70000 A 79999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 80000 A 89999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 90000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 100000 A 199999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 200000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 500000 A 999999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	CLASSE DEM. 5*	CLASSE DEM. 6*	CLASSE DEM. 7*	CLASSE DEM. 8*	CLASSE DEM. 9*	CLASSE DEM. 10*	CLASSE DEM. 11*						
PIEMONTE	0,35	1,04	2,15	0,36	0,51	2,60	7,20						
VALLE D'AOSTA			0,09				0,09						
LOMBARDIA	0,96	3,12	3,26	1,84	1,13	4,02	14,33						
TRENTINO A.		0,22	0,17	0,25	0,26		0,70						
VENETO	0,75	1,80	1,67	0,22	0,88	1,53	6,85						
FRIGOLI VEN. GIULIA	0,13	0,48	0,31		0,26	0,63	1,81						
ILIGURIA	0,11	0,50	0,43	0,34	0,29	1,91	3,58						
EMILIA ROMAGNA	0,47	1,22	1,30	0,53	2,82	1,15	7,47						
TOSCANA	0,31	1,48	1,87	1,36	1,10	1,12	7,24						
UMERIA	0,02	0,31	0,57		0,44		1,54						
MARCHE	0,09	0,58	1,08	0,23	0,27		2,25						
LAZIO	0,10	0,94	2,18	0,23		7,12	10,65						
TOTALE CENTRO-NORD	3,39	11,69	15,08	5,35	8,15	4,44	63,93						
ABRUZZO	0,09	0,29	0,80	0,16	0,33		1,67						
MOLISE	0,02		0,23				0,25						
CAMPANIA	0,49	1,71	3,22	1,36	0,65	3,04	10,47						
PUGLIA	0,37	2,04	2,91	1,04	1,00	0,93	8,30						
BASILICATA	0,07	0,30	0,13	0,16			0,66						
CALABRIA	0,13	0,75	0,61	0,16	0,95		2,61						
SICILIA	0,50	1,86	3,06	0,88	0,29	1,60	9,96						
SARDEGNA	0,18	0,45	0,65		0,89		2,16						
TOTALE SUD E ISOLE	1,85	7,40	11,60	3,76	4,12	2,53	36,07						
TOTALE NAZIONALE	5,23	19,09	26,68	9,11	12,27	6,97	100,00						

PROSPETTO N. 111/2: Ripartizione per regioni e grandi aree territoriali nonché per classi demografiche, della complessiva popolazione nazionale. (D.P.R. 25.03.83 n. 95 - Censimento della popolazione del 25.10.1981)

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 1 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE OLTR E 250000 AB.	TUTTI I COMUNI B/ COMPLETITA	TUTTI I COMUNI B ITALIA
PIEMONTE	1403839	140967	413033	856853	141716	202489	1117158	2875132
VALLE D'AOSTA	75159			37194				37194
LIGURIA	3170489	383338	1243684	1302999	734419	451948	1604773	5721163
TRENTINO A. A.	513159		89037	66858	99179	105180		340254
VALENTO	1610826	299104	720103	665964	87696	349276	612078	2734221
FRIULI V. GIULIA	509911	53166	192607	123910		107021	752369	724073
EMILIA ROMAGNA	379210	45150	198377	170316	134523	115392		1128683
TOSCANA	974044	185664	483471	517672	210730	1124852	459080	2983469
LAZIO	690720	123660	590171	746173	501526	440170	448331	2890331
ABRUZZO	194213	9257	122403	227767		253912		613339
MARCHE	514591	36736	232845	431322	90412	106498		897813
UMBRIA	749796	76303	375505	872089	93738		2840259	4251894
ABRUZZO	10964011	1317345	4646038	6019147	2135939	3252150	1771858	6325681
ABRUZZO	552410	34090	114731	319544	63678	131330		445373
IND. ISE	278795	8791		91285				100076
EMPIRANIA	1285022	195700	681660	1285482	541093	260990		4177312
PUBLIA	559645	149138	816070	1160368	418044	600588	371022	3311972
EMILIA ROMAGNA	348090	27438	118908	50712	64350			261496
EMILIA ROMAGNA	1018637	53605	304275	743157	63989	381119		1042545
EMILIA ROMAGNA	932994	198442	743722	1220216	331546	117613	640541	3973884
SARDEGNA	731222	71138	178608	257683		353444		862953
TOTALE SUD E ISOLE	5657723	739742	2955136	4630439	1499478	1645066	1011583	14395611
TOTALE NAZIONALE	16643734	2007407	7621172	10649586	3633117	4897224	2783441	39913177

PROSPETTO N. 111/3: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI ARCE TERRITORIALI MONICHE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI EFFET-
Tuate dai Comuni con P.U. di 8.000 abitanti (100 = 7.831.234 milioni di lire) - Anno 1984

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E OLTRE	TUTTI I COMUNI
	CLASSE DEN. 5°	CLASSE DEN. 6°	CLASSE DEN. 7°	CLASSE DEN. 8°	CLASSE DEN. 9°	CLASSE DEN. 10°	CLASSE DEN. 11°	
PIEMONTE	0,17	0,59	1,68	0,13	0,50		2,60	5,67
VALLE D'AOSTA				0,05				0,05
LOMBARDIA	0,92	2,94	2,91	1,60	0,71		11,33	26,43
TRENTINO A. A.		0,45	0,20	0,04	0,27			0,97
VENETO	0,53	1,59	1,49	0,21	0,44	1,67		6,14
FRIULI VEN. GIULIA	0,20	0,56	0,58		0,19	1,17		2,70
IL FURIA	0,09	0,34	0,42	0,23	0,39		2,61	4,08
EMILIA ROMAGNA	0,45	1,39	1,51	0,76	3,60	1,56		9,27
TOSCANA	0,28	1,53	1,68	1,44	1,01	1,79		7,73
UMBRIA	0,01	0,28	0,51		0,81			1,61
MARCHE	0,15	0,74	1,60	0,22	0,46			3,18
LAZIO	0,09	0,67	1,53	0,15			9,86	12,29
TOTALE CENTRO-NORD	2,08	11,08	14,39	4,79	6,39	6,19	26,40	76,12
ABRUZZO	0,13	0,39	1,09	0,17	0,21			1,98
MOLISE	0,01		0,29					0,30
CAMPANIA	0,45	0,84	1,61	1,32	0,18		5,81	10,21
PUGLIA	0,30	1,51	2,01	0,59	0,56	0,41		5,39
BASILICATA	0,07	0,44	0,18	0,42				1,10
CALABRIA	0,07	0,44	0,27	0,09	0,65			1,51
SICILIA	0,21	1,06	1,25	0,30	0,13	0,69	0,66	4,30
SARDEGNA	0,11	0,24	0,34		0,40			1,10
TOTALE SUD E ISOLE	1,49	17,49	25,07	2,87	11,80	1,10	6,47	25,88
TOTALE NAZIONALE	7,34	28,77	39,46	7,66	20,19	7,29	32,87	100,00

PROSPETTO N. III/4: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI EFFETTUATE
DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI (valori assoluti in milioni di lire) - Anno 1984

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E OLTRE	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a	
PIEMONTE	13400	46580	131630	9851	38766	203796	444023	
VALLE D'AOSTA			4192				4192	
LIGURIA	72367	229936	229959	124987	55838	887093	1600180	
TRENTINO A. A.		34900	16044	3377	21533		75804	
VENETO	41340	124800	132673	16523	31608	130669	480613	
FRUI. VEN. GIULIA	15368	43879	45668		15044	91755	211064	
LABURIA	7008	27011	32603	10308	30531	204438	319899	
EMILIA ROMAGNA	34881	108519	118552	59653	282195	121987	725787	
TOSCANA	21631	119625	131241	113066	79083	140333	604979	
UMBRIA	711	22146	40026		63448		128331	
MARCHE	12075	57888	175687	17160	36792		249102	
LAZIO	7042	52389	119538	11876		771955	962800	
TOTALE CENTRO-NORD	225823	867623	1127213	374751	657338	484744	5804774	
ABRUZZO	10240	30290	65033	13269	16404		155236	
MOLISE	864		27894				23758	
CAMPANIA	34914	65835	126250	103061	13868	455281	799209	
PUGLIA	23246	118270	157405	45828	44171	32081	421001	
BASILICATA	5327	34168	13870	32709			86319	
CALABRIA	5654	34511	21148	6794	50581		118490	
SICILIA	16155	83247	97599	23279	10706	54415	336510	
SARDEGNA	8988	18798	26198		31653		85937	
TOTALE SUD E ISOLE	105185	385419	558647	224940	166893	86496	506890	2026460
TOTALE NAZIONALE	331068	1253642	1677860	599691	824721	571240	7831234	

PROSPETTO N. 111/5: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI ARRE TRIBUTATIVI UMCHE* PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI(1100 = 659370 milioni di Lire) - Anno 1984

[illegible]

R E G I O N I	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 29999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 30000 A 39999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 40000 A 49999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 50000 A 59999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 69999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 70000 A 79999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 80000 A 89999 AB.	CORINNI CON POPOLAZIONE DA 90000 A 99999 AB.	TUTTI I CORINI B) COMPETENZA
PIEMONTE	14881	45954	113811	8561	24960					147011	355179
VALLE D'AOSTA			6971								6971
LOMBARDIA	71637	207660	197042	112441	60973					690868	1340621
TRENTINO A. A.		31641	25128	8792	20970						86531
VENETO	40218	103187	108818	12679	51924						456070
FRIULI VEN. GIULIA	13739	37282	29061		12809	65183					158074
LIGURIA	6176	22993	27455	19866	17133					193036	286659
EMILIA ROMAGNA	29742	86398	104619	35797	256038	69940					582534
TOSCANA	21030	97247	118146	104893	74267	111020					526403
UMBRIA	417	18418	31062		33949						83846
MARCHE	5974	46421	74540	17062	40753						184750
LAZIO	8723	42776	93933	12185						742544	899661
TOTALE CENTRO-NORD	212037	739977	930584	332076	593776	385387				1773459	4967298
ABRUZZO	4721	16928	45552	8612	22518						100551
MOLISE	774		2646								3420
CAMPANIA	22026	60772	112128	75351	7450					308443	586278
PUGLIA	19753	110039	121282	35770	55442	29448					371734
BASILICATA	5416	25474	6372	43786							81048
CALABRIA	5486	28432	16254	7391	17943						75506
SICILIA	14554	82499	109070	18512	9945	61407				56672	347659
SARDEGNA	3557	16823	11467		25879						59676
TOTALE SUD E ISOLE	80287	310967	425071	189542	134135	90855				365015	1625872
TOTALE NAZIONALE	292324	1080944	1555657	521618	727911	476742				2138074	6593170

R E G I O N I	CONUNI COM	CONUNI COM	CONUNI COM	CONUNI COM	CONUNI COM	CONUNI CON	CONUNI CON	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	POPOLAZIONE DA 250000 A 999999 AB.	POPOLAZIONE OLTR E 500000 AB.	
	CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a	
PIEMONTE	0,12	0,46	1,08	0,16	0,39		2,48	4,70
VALLE D'AOSTA			0,04					0,04
LOMBARDIA	0,81	2,86	2,86	1,26	0,82		8,57	17,17
TRENTINO A. A.		0,28	0,21	0,15	0,23			0,87
VENETO	0,51	1,45	1,44	0,13	0,63	2,20		6,39
FRIULI VEN. GIULIA	0,14	0,52	0,48		0,15	0,97		2,27
LIIGURIA	0,09	0,31	0,27	0,35	0,23		2,47	3,71
EMILIA ROMAGNA	0,43	1,07	1,47	0,53	3,31	1,11		7,93
TOSCANA	0,31	1,46	1,63	1,28	0,82	1,34		6,83
UMBRIA	0,01	0,30	0,65		0,91			1,08
MARCHE	0,09	0,46	0,90	0,11	2,25			3,81
LAZIO	0,07	0,71	2,19	0,30			12,66	15,93
TOTALE CENTRO-NORD	2,60	9,89	13,22	4,27	9,73	5,62	26,18	71,52
ABRUZZO	0,09	0,31	1,03	0,11	0,34			1,88
MOLISE	0,01		0,37					0,39
CAMPANIA	0,43	1,35	2,33	0,87	0,24		3,97	9,19
PUGLIA	0,34	2,03	1,92	0,78	0,75	0,68		6,50
BASILICATA	0,05	0,41	0,16	0,31				0,93
CALABRIA	0,07	0,38	0,21	0,13	0,42			1,21
SICILIA	0,26	0,95	1,75	0,47	0,09	2,78	0,81	7,06
SARDEGNA	0,09	0,25	0,33		0,66			1,33
TOTALE SUB E ISOLE	1,35	5,68	8,09	2,62	2,51	3,45	4,78	28,48
TOTALE NATIONALE	3,95	15,57	21,32	6,89	12,25	9,08	30,95	100,00

PROSPETTO N. 111/B: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI NONCHE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACCERTAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI
DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI, VALORI ASSOLUTI IN MILIONI DI LIRE - Competenza 1984

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E DI COMPETENZA
	CLASSE DEM. 5 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a	CLASSE DEM. 10 ^a	CLASSE DEM. 11 ^a
REGIONE	14590	55302	129275	18684	46499	295596	559946
VALLE D'AOSTA			4450				4450
LOMBARDIA	96521	340551	310376	150126	97286	1020803	2045663
TRENTINO A. A.		33768	25416	18070	26971		103743
VENETO	64076	173094	171380	15488	74872	262015	760975
FRIGULT VER. GIULIA	17051	62485	57189		18313	115742	270780
LIGURIA	10133	38962	32061	41441	27078		411637
EMILIA ROMAGNA	51229	127156	175384	63603	394819	132362	944549
TOSCANA	36453	174424	193632	152219	97465	159858	814551
UMBRIA	919	36339	77807		108481		223546
MARCHE	10789	56418	107607	13641	267890		454345
LAZIO	8090	84682	261047	35491			1898138
TOTALE CENTRO-NORD	309847	1178899	1575624	508763	1159774	669977	8522073
ABRUZZO	11125	37553	122153	12627	40387		233645
MOLISE	1575		44367				45942
CAMPANIA	51113	160405	277846	103638	29109		1094881
PUGLIA	40377	241789	228740	93181	89434	80445	773966
BASILICATA	6527	48267	18784	36815			110373
CALABRIA	8050	45780	24991	15655	50432		144408
SICILIA	31031	113719	208395	49938	11106	331201	841660
SARDEGNA	10660	29846	39317		78893		158716
TOTALE SUD E ISOLE	160478	676659	964373	311847	299361	411646	3393591
TOTALE NAZIONALE	470325	1855558	2539997	820610	1459135	1081623	11915664

PROSPETTO N. 111/91 RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI, MONDIE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI (100 = 1205894 milioni di lire) - Competenza 1991.

	COMUNI CON POPOLAZIONE INTRA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 500000 AB. E DI COMPLETENZA
	CLASSE DEM. 5 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a	CLASSE DEM. 10 ^a	CLASSE DEM. 11 ^a
PICCHIE	0.14	0.51	1.16	0.10	0.40	2.19	4.58
VALLE D'AOSTA			0.04				0.04
LOMBARDIA	0.88	2.73	2.95	1.37	1.02	9.03	17.99
TRENTINO A. A.		0.31	0.29	0.18	0.37		1.15
VENETO	0.60	1.38	1.48	0.17	0.70	2.28	6.61
FRIGLI VEN. GIULIA	0.15	0.57	0.43		0.19	0.61	2.16
ILIGURIA	0.09	0.33	0.29	0.39	0.23	2.42	3.76
EMILIA ROMAGNA	0.44	1.09	1.48	0.51	3.26	1.14	7.91
TOSCANA	0.32	1.49	1.64	1.32	0.81	1.43	7.01
TUMBRIA	0.01	0.29	0.46		0.90		1.86
MARCHE	0.09	0.47	0.92	0.12	2.22		3.81
LAZIO	0.07	0.68	2.16	0.30		11.56	14.78
TOTALE CENTRO-NORD	2.78	9.84	13.51	4.34	10.11	5.47	71.66
LAZIO	0.09	0.31	0.98	0.10	0.34		1.83
LAZIO	0.01		0.36				0.37
CAMPANIA	0.41	1.33	2.24	0.64	0.32	3.91	8.85
PUGLIA	0.33	2.03	1.92	0.83	0.74	0.60	6.53
BASILICATA	0.05	0.40	0.23	0.39			1.06
CALABRIA	0.06	0.31	0.18	0.13	0.47		1.15
SICILIA	0.28	1.07	1.96	0.82	0.09	2.99	7.23
SARDEGNA	0.08	0.28	0.27		0.48		1.30
TOTALE SUD E ISOLE	1.31	5.72	6.14	2.52	2.64	3.67	28.34
TOTALE NAZIONALE	4.09	15.56	21.65	7.06	12.75	9.34	100.00

PROSPETTO N. III/10: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI (VALORI ASSOLUTI IN MILIONI DI LIRE) - Competenza 1984.

	COMUNI CON POPOLAZIONE 10000 A 19999	COMUNI CON POPOLAZIONE 20000 A 59999	COMUNI CON POPOLAZIONE 60000 A 99999	COMUNI CON POPOLAZIONE 100000 A 199999	COMUNI CON POPOLAZIONE 200000 A 499999	COMUNI CON POPOLAZIONE 500000 A 999999	COMUNI CON POPOLAZIONE 1000000 A 2999999	COMUNI CON POPOLAZIONE 3000000 A 4999999	COMUNI CON POPOLAZIONE 5000000 A 9999999	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
CLASSE DEM. 5*	CLASSE DEM. 6*	CLASSE DEM. 7*	CLASSE DEM. 8*	CLASSE DEM. 9*	CLASSE DEM. 10*	CLASSE DEM. 11*				
PIEMONTE	17337	61250	140305	21765	48796	264547	554008			
VALLE D'AOSTA			5355				5355			
LIGURIA	106516	329791	356837	164096	123633	1092642	2175515			
TRENTINO A. A.		36990	35196	22773	44930		139389			
VENETO	72487	167486	178625	20594	84861	275432	799485			
FRIGOLI VEN. GIULIA	17923	69258	51634		23529	98551	260895			
LAZIO	10755	39982	35507	47024	27849	293281	654398			
EMILIA ROMAGNA	53194	131373	178944	61094	391344	138310	957287			
TOSCANA	38334	180357	198814	159274	97533	173244	847556			
UMBRIA	778	34866	80013		108900		224557			
MARCHE	10407	56249	110880	14843	248721		461106			
LAZIO	8287	87676	261455	36731		1398844	1788013			
TOTALE CENTRO-NORD	336018	1190786	1635565	549694	1223122	685545	3049334	8667544		
ABRUZZO	11075	37293	118786	12626	41108		220888			
MOLISE	1575		43092				41667			
CAMPANIA	49317	160952	271399	77460	38761	472970	1070859			
PUGLIA	39726	245897	231952	100530	89848	82397	790170			
BASILICATA	6547	48312	27944	47520			130343			
CALABRIA	7811	36946	22056	15590	57026		139459			
SICILIA	33441	129671	237598	50795	11097	362094	875115			
SARDEGNA	9351	33501	32787		81690		154829			
TOTALE SUD E ISOLE	158913	692372	985114	304521	319550	444491	523369	3428330		
TOTALE NAZIONALE	494931	1882658	2618679	854215	152872	1130036	3572703	12095894		

R E G I O N I	CORRINTI CON POPOLAZIONE	CORRINTI CON POPOLAZIONE	CORRINTI CON POPOLAZIONE	CORRINTI CON POPOLAZIONE	CORRINTI CON POPOLAZIONE	TUTTI I CORRINTI BI COMPETENZA
MA B001 A 9999 AB.	DA 10000 A 19999 AB	DA 20000 A 29999 AB	DA 30000 A 39999 AB	DA 40000 A 49999 AB	DA 50000 A 59999 AB	DA 60000 A 69999 AB
CLASSE DEN. 5°	CLASSE DEN. 6°	CLASSE DEN. 7°	CLASSE DEN. 8°	CLASSE DEN. 9°	CLASSE DEN. 10°	CLASSE DEN. 11°
PUGLIA	0.15	0.43	1.02	0.12	0.33	1.65
VALL D'AOSTA			0.05			0.05
LIGURIA	0.67	2.39	2.45	1.19	0.86	9.41
TRENTINO A. S.		0.31	0.20	0.22	0.31	1.04
VENETO	0.53	1.39	1.33	0.18	0.71	6.31
FRIULI VEN. GIULIA	0.15	0.50	0.42		0.29	2.63
EMILIA ROMAGNA	0.07	0.33	0.34	0.40	0.36	2.15
TOSCANA	0.27	1.29	1.32	1.47	0.99	7.09
UMBRIA	0.01	0.25	0.60		0.85	1.71
MARCHE	0.04	0.44	0.76	0.12	1.95	3.31
LAZIO	0.10	0.69	2.21	0.20		17.10
TOTALE CENTRO-NORD	2.34	8.94	12.00	4.13	16.13	70.30
ABRUZZO	0.07	0.35	0.86	0.49	0.56	2.54
MOLISE	0.01		0.39			0.41
CAMPANIA	0.32	1.80	3.01	0.93	0.59	8.34
PUGLIA	0.32	1.70	2.08	0.81	0.54	6.29
BASILICATA	0.05	0.44	0.09	0.42		1.21
CALABRIA	0.09	0.42	0.27	0.09	0.70	1.58
SICILIA	0.33	1.04	1.77	0.47	0.07	8.06
SARDEGNA	0.07	0.23	0.22		0.97	1.99
TOTALE SUD E ISOLE	1.25	5.99	8.70	3.45	3.43	29.70
TOTALE NAZIONALE	3.59	14.95	20.70	7.59	13.56	100.00

R E G I O N I	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E OLTRE	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a		
PIEMONTE	24582	76333	179677	20799	60770		290519	654690
VALLE D'AOSTA			8666					8666
LOMBARDIA	118093	421258	431069	209164	150717		1587275	2917576
TRENTINO A. A.		54466	34788	39054	54185			182493
VENETO	92476	244260	233764	31217	125261		1111439	
FRIULI VEN. GIULIA	26669	87378	74409		51200	223728		463384
LIGURIA	12558	57464	60462	70849	62815		378186	642334
EMILIA ROMAGNA	59397	165709	227989	43527	61262	149720		1257564
TOSCANA	48106	227121	232587	258247	174705	307524		1248290
UMBRIA	2033	44347	105824		148910			300914
MARCHE	7706	78241	134144	20554	343107			583752
LAZIO	17848	121355	389730	34668			2448700	3012301
TOTALE CENTRO-NORD	411468	1577942	2112909	728079	1781292	1064033	4704680	12383403
ABRUZZO	13159	61450	151635	86935	98137			411316
MOLISE	2072		69441					71513
CAMPANIA	54061	317631	530538	163204	103973		297126	1468573
PUGLIA	56223	298801	366488	148588	94740	142454		1107294
BASILICATA	8047	78127	14461	109828				212463
CALABRIA	15752	74697	48076	16384	123303			277712
SICILIA	57942	183058	311252	83249	12890	452707	318672	1419770
SARDEGNA	11850	41364	38587		170554			262775
TOTALE SUD E ISOLE	220606	1055148	1532418	608188	603597	395161	615798	5230916
TOTALE NAZIONALE	632074	2633090	3645327	1336267	2387889	1659194	5320478	17614319

PROSPETTO N. III/13: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI, NONCHÉ PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1984 DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI CON PIÙ DI 8.000 ABITANTI (100 = 22.484,336 milioni di lire)

	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 20000 A 49999 AB.	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 50000 A 99999 AB.	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUN. CON POPOLAZIONE DA 500000 A 999999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
CLASSE PER. 1°	CLASSE DEM. 6°	CLASSE DEM. 7°	CLASSE DEM. 8°	CLASSE DEM. 9°	CLASSE DEM. 10°	CLASSE DEM. 11°	
PIEMONTE	0,15	0,46	1,24	0,16	0,36	2,71	5,10
VALLE D'AOSTA			0,04				0,04
LIGURIA	0,63	2,24	2,50	1,39	0,94	9,19	16,87
TRENTINO A. A.		0,24	0,20	0,15	0,44		1,04
VENETO	0,50	1,38	1,44	0,23	0,77	2,21	6,54
FRIGIOLI VEN. GIULIA	0,16	0,51	0,39		0,33	1,13	2,52
ILIGURIA	0,07	0,32	0,34	0,39	0,41	2,32	3,86
EMILIA ROMAGNA	0,35	1,00	1,31	0,43	3,71	1,15	7,94
TOSCANA	0,28	1,32	1,44	1,46	1,07	1,89	7,45
UMBRIA	0,01	0,23	0,58		0,89		1,72
MARCHE	0,07	0,48	1,05	0,13	1,58		3,30
LAZIO	0,12	0,67	2,06	0,18		11,68	14,70
TOTALE CENTRO-NORD	2,33	8,86	12,59	4,53	10,48	6,39	71,08
ABRUZZO	0,08	0,35	0,93	0,43	0,48		2,27
MOLISE	0,01		0,34				0,35
CAMPANIA	0,30	1,47	2,42	0,82	0,63	2,30	7,93
PUGLIA	0,29	1,48	2,01	0,86	1,44	0,76	6,84
BASILICATA	0,04	0,42	0,15	0,48			1,11
CALABRIA	0,07	0,33	0,22	0,08	0,78		1,48
SICILIA	0,30	0,99	1,59	0,49	0,09	2,68	7,52
SARDEGNA	0,07	0,23	0,24		0,88		1,42
TOTALE SUD E ISOLE	3,69	15,51	24,18	3,15	17,27	3,43	28,92
TOTALE NAZIONALE	6,02	24,37	36,77	7,69	27,75	9,82	100,00

[illegible]

[illegible]

PROSPETTO N. 111/16: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONCHE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE DEL TOTALE DEGLI ENTI ESAMINATI SUL TOTALE DEGLI ENTI DI COMPETENZA - (1033 COMUNI SU 1230) ANNO 1985

REGIONI	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E OLTRE	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
CLASSE DEM. 5 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a	CLASSE DEM. 10 ^a	CLASSE DEM. 11 ^a	
PIEMONTE	100,00	96,67	100,00	50,00	100,00	100,00	97,37
VALLE D'AOSTA			100,00				100,00
LIGURIA	97,67	91,21	92,50	88,89	100,00	100,00	93,05
LOMBARDIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TRENTINO A. A.	91,18	90,91	100,00	100,00	100,00		93,10
VENETO	83,33	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	92,59
FRIGIATI VEN. GIULIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ILIGURIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EMILIA ROMAGNA	100,00	100,00	94,74	100,00	100,00	100,00	98,86
TOSCANA	100,00	95,45	100,00	85,71	100,00	100,00	96,77
UMBRIA	100,00	88,89	71,43		50,00		70,95
MARCHE	100,00	100,00	90,91	100,00	100,00		97,06
LAZIO	100,00	77,78	73,08	100,00		100,00	79,37
TOTALE CENTRO-NORD	96,71	93,08	91,49	88,89	95,83	100,00	93,69
MARITIMO	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00		76,92
MOLISE	100,00		66,67				75,00
CAMPANIA	50,00	70,00	58,41	75,00	50,00	0,00	61,48
PUGLIA	64,71	71,19	71,43	80,00	50,00	100,00	70,59
BASILICATA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
CALABRIA	66,67	56,52	75,00	0,00	33,33		58,54
SICILIA	73,91	78,95	68,42	80,00	100,00	100,00	75,59
SARDEGNA	75,00	57,14	50,00		50,00		59,38
TOTALE SUD E ISOLE	65,48	71,42	66,90	76,19	54,55	100,00	69,07
TOTALE NAZIONALE	85,59	84,71	80,91	83,33	82,86	100,00	83,98

PROSPETTO N. III/17: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI EFFETTUATE DATI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI-ANNO 1985 (100 = 9739818 milioni di Lire)-DATI STIMATI (1230 ENTI)

	COMUNI CON POPOLAZIONE 100.000 A 999.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20.000 A 99.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 5.000 A 19.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 1.000 A 4.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 100.000 A 999.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20.000 A 99.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 5.000 A 19.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 1.000 A 4.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 100.000 A 999.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20.000 A 99.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 5.000 A 19.999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 1.000 A 4.999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	CLASSE DEM. 3 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a	CLASSE DEM. 10 ^a	CLASSE DEM. 11 ^a						
PIEMONTE	0,19	0,55	10,36	0,05	0,28	0,71	12,13						
VALLE D'AOSTA													
LIGURIA	0,71	2,39	2,42	1,30	0,81	5,94	13,58						
TRENTINO A. A.													
	0,30	0,30	0,22	0,17	0,14	0,81							
VENETO	0,53	1,29	1,28	0,15	1,00	1,19	5,45						
FRIGOLI VEN. GIULIA	0,11	0,45	0,43		0,16	0,79	1,94						
ILGIURIA	0,08	0,32	0,28	0,23	0,25	1,47	2,43						
EMILIA ROMAGNA	0,38	0,99	1,24	0,40	3,56	0,98	7,55						
TOSCANA	0,28	1,20	1,46	1,21	1,20	1,66	7,01						
UMBRIA	0,01	0,26	0,61		0,47		1,35						
MARCHE	0,99	0,49	0,80	0,11	0,72		2,21						
LAZIO	0,11	0,54	1,10	0,25			16,42						
TOTALE CENTRO-NORD	2,50	8,78	20,27	3,86	8,59	4,61	73,16						
ABRUZZO	0,06	0,19	0,82	0,12	0,29		1,50						
MOLISE	0,01		0,39				0,40						
CAMPANIA	0,34	1,20	2,71	0,83	1,15	5,03	11,26						
PUGLIA	0,28	1,54	1,67	0,52	0,48	0,36	4,86						
BASILICATA	0,14	0,45	0,07	0,46			1,12						
CALABRIA	0,06	0,45	0,26	0,14	0,22		1,14						
SICILIA	0,27	1,01	1,36	0,82	0,11	1,14	5,30						
SARDEGNA	0,06	0,31	0,33		0,55		1,26						
TOTALE SUD E ISOLE	1,26	5,15	7,61	2,87	2,80	1,50	26,84						
TOTALE NAZIONALE	3,76	13,93	27,88	6,75	11,39	6,11	100,00						

PROSPETTO N. III/1b. RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI NOMICHE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI EFFETTUATE DAI COMUNI CON PIU' DI 9.000 ABITANTI-ANNO 1995. (In milioni di Lire). DATI STIMATI (1230 ENI).

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 AB. E DI COMPLETENZA
REGIONE	CLASSE DEN. 5°	CLASSE DEN. 6°	CLASSE DEN. 7°	CLASSE DEN. 8°	CLASSE DEN. 9°	CLASSE DEN. 10°
PIEMONTE	18273	53758	1007245	4480	26991	69161
VALLE D'AOSTA			7618			7618
LOMBARDIA	69213	232767	235468	126748	79020	578970
TRENTINO A. A.		28748	20952	16156	13437	79313
VENETO	51976	125628	124916	14613	97699	530386
FRIULI VEN. GIULIA	10392	43755	41776		15780	77178
ILIGURIA	8143	31238	27558	21976	24466	142967
EMILIA ROMAGNA	37127	96438	120398	39371	347110	95279
TOSCANA	27090	117206	142188	117602	117328	161359
UMBRIA	1199	25268	59122		45416	
MARCHE	8734	47996	78205	10371	69934	215240
LAZIO	10947	52480	107082	24387		1599277
TOTALE CENTRO-NORD	243104	855301	1974527	375704	837091	449460
ABRUZZO	7510	18344	79652	12174	28006	
MOLISE	972		38400			
CAMPANIA	33580	116653	263599	81173	112236	489831
PUGLIA	27395	150308	142271	51023	47148	34943
BASILICATA	13515	43585	7194	41366		
CALABRIA	6092	4043	25715	13699	21723	
SICILIA	26278	98366	132462	79459	10239	111051
SARDEGNA	7607	29880	31736		53230	
TOTALE SUD E ISOLE	122948	501198	741029	281894	277582	145994
TOTALE NAZIONALE	366052	1358499	2715556	657598	1109673	595454
						2938986
						9739810

PROSPETTO N. III/19: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI, ANNO 1985 (100 = 7302846 milioni di Lire) DATI STIMATI (1230 ENTI)

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	CLASSE DEM. 5°	CLASSE DEM. 6°	CLASSE DEM. 7°	CLASSE DEM. 8°	CLASSE DEM. 9°	CLASSE DEM. 10°	CLASSE DEM. 11°	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
REGIONI									
PIEMONTE	0.22	0.64	1.60	0.07	0.37		2.08	4.92	
VALLE D'AOSTA			0.10					0.10	
LOMBARDIA	0.94	2.70	2.90	1.56	1.09		9.73	18.92	
TRENTINO A. A.		0.45	0.36	0.20	0.40			1.40	
VENETO	0.66	1.73	1.63	0.27	1.11	1.49		6.90	
FRIGOLI VEN. GIULIA	0.15	0.53	0.56		0.17	1.02		2.43	
ILIGURIA	0.10	0.43	0.33	0.35	0.26		2.77	4.24	
EMILIA ROMAGNA	0.53	1.37	1.65	0.60	4.13	1.33		9.62	
TOSCANA	0.22	1.42	1.62	1.30	0.95	1.26		6.76	
LUMBRIA	0.01	0.34	0.58		0.40			1.33	
MARCHE	0.14	0.57	0.90	0.13	0.18			1.92	
LAZIO	0.16	0.67	1.41	0.16			9.38	11.77	
TOTALE CENTRO-NORD	3.12	10.84	13.64	4.44	9.00	5.10	23.96	70.31	
ABRUZZO	0.09	0.27	0.90	0.15	0.31			1.72	
MOLISE	0.01		0.42					0.43	
CAMPANIA	0.44	1.52	3.38	0.79	0.57		4.99	11.69	
PUGLIA	0.31	1.60	1.70	0.52	0.61	0.58		5.39	
BASILICATA	0.07	0.47	0.12	0.30				0.96	
CALABRIA	0.08	0.56	0.36	0.14	0.44			1.58	
SICILIA	0.27	2.25	1.76	0.38	0.14	0.84	0.97	6.61	
SARDEGNA	0.09	0.32	0.27		0.61			1.29	
TOTALE SUD E ISOLE	1.36	7.00	6.98	2.27	2.69	1.42	5.96	29.69	
TOTALE NAZIONALE	4.49	17.85	22.63	6.91	11.69	6.52	29.92	100.00	

PROSPETTO N. 111/20: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL COMUNE CON PIU' DI 8.000 ABITANTI. ANNO 1985 (Valori assoluti in milioni di Lire)-(Dati stimati) (1230 enti)

REGIONE	CLASSE DEN. 5°	CLASSE DEN. 6°	CLASSE DEN. 7°	CLASSE DEN. 8°	CLASSE DEN. 9°	CLASSE DEN. 10°	COMUNITA CON POPOLAZIONE	COMUNITA CON POPOLAZIONE	COMUNITA CON POPOLAZIONE	TUTTE LE COMUNITA CON POPOLAZIONE
PIEMONTE	16517	47135	117811	4866	23456		153763			363048
VALLE D'AOSTA			7159							7159
LIGURIA	69444	199511	213748	115236	80650		718114			1397004
TRENTINO A. A.		33491	26289	14669	29180					103629
VENETO	48847	127844	120579	20107	81775	110265				509417
FRIGIOLI VEN. GIULIA	10630	38950	41707		12736	75650				179373
EMILIA ROMAGNA	7135	31697	24729	25608	19722		204665			313056
TOSCANA	39363	101395	122028	44468	304869	97964				710087
UMBRIA	15941	104680	119416	95978	70028	93003				499026
MARCHE	990	24779	43088		29538					98395
LAZIO	10017	41812	64450	9908	13416					141603
TOTALE CENTRO-NORD	11594	49211	104263	11715						869018
ABRUZZO	230678	800486	1007266	342555	643370	374882				5190816
MOLISE	6812	19996	66263	10817	23210					127098
CAMPANIA	32740	112451	219861	58223	42026					863404
PUGLIA	22616	118280	131165	30153	45012	42796				398021
BASILICATA	5336	34975	8955	21802						71068
CALABRIA	5720	41542	26239	16635	37793					116728
SICILIA	19742	145869	129583	28308	10598	61972				488008
SARDEGNA	4727	23961	20110		44750					95578
TOTALE SUD E ISOLE	100490	517073	643333	167937	198389	104768				2192030
TOTALE NAZIONALE	331168	1317559	1670599	510492	862759	481650				7382846

PROSPETTO N. III/21: RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI NONCHE' PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACCERTAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 6.000 ABITANTI, ANNO 1985 (100 = 10242887 milioni di Lire - DATI STIMATI 11230 ENTI)

	COMUNI CON POPOLAZIONE 18A 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 19A 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20A 20000 A 29999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 30A 30000 A 39999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 40A 40000 A 49999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 50A 50000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 60A 60000 A 69999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 70A 70000 A 79999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 80A 80000 A 89999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 90A 90000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 100A 100000 A 199999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 200A 200000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 500A 500000 A 999999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 1000A 1000000 A 9999999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	CLASSE DEM. 3 ^a	CLASSE DEM. 4 ^a	CLASSE DEM. 5 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a	CLASSE DEM. 10 ^a	CLASSE DEM. 11 ^a	CLASSE DEM. 12 ^a	CLASSE DEM. 13 ^a	CLASSE DEM. 14 ^a	CLASSE DEM. 15 ^a	CLASSE DEM. 16 ^a	
PIEMONTE	0,24	0,65	1,26	0,07	0,32	1,99	4,53								
VALLE D'AOSTA															
LIGURIA	0,76	2,42	2,25	1,75	0,86	10,26	17,82								
TRENTINO A. A.	0,32	0,17	0,17	0,17	0,27		0,92								
VENETO	0,47	1,49	1,75	0,14	1,45	1,36	7,05								
FRIGILI VEN. GIULIA	0,13	0,31	0,43		0,21	1,06	2,34								
IL GURIA	0,10	0,40	0,20	0,25	0,49		1,40								
EMILIA ROMAGNA	0,49	1,24	1,70	0,42	3,46	0,91	7,80								
TOSCANA	0,35	1,22	1,47	1,53	1,20	0,53	6,48								
UMBRIA	0,02	0,32	0,40		0,53										
MARCHE	0,09	0,59	1,18	0,14	0,31		2,30								
LAZIO	0,15	0,93	1,00	0,27			3,61								
TOTALE CENTRO-NORD	3,00	10,29	12,75	4,24	0,48	3,46	17,46								
ABRUZZO	0,07	0,33	0,75	0,25	0,17		1,56								
MOLISE	0,02		0,38				0,40								
CAMPANIA	1,11	1,70	4,30	1,49	1,34		14,10								
PUGLIA	0,30	2,31	2,09	0,76	1,04	0,20	6,78								
BASILICATA	0,19	0,64	0,08	0,42			1,52								
CALABRIA	0,11	0,72	1,26	0,17	0,70		2,95								
SICILIA	0,44	1,92	2,79	0,85	0,53	1,47	10,87								
SARDEGNA	0,15	0,51	0,42		0,47		1,54								
TOTALE SUD E ISOLE	2,43	8,21	12,13	4,13	4,26	1,87	39,73								
TOTALE NAZIONALE	5,43	18,49	24,88	8,37	12,74	5,72	100,00								

PROSPETTO N. 111/22: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONICHE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACCERTAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI, ANNO 1995, IN VALORI ASSOLUTI (milioni di Lire). DATI STIMATI (1230 ENTI).

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 39999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 40000 A 59999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 60000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA		
REGIONI	CLASSE DEN. 3 ^a	CLASSE DEN. 4 ^a	CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a
PIEMONTE	24021	66731	129373	4980	32692	203336	463933		
VALLE D'AOSTA			15018						15018
LOMBARDIA	70239	240287	230053	128313	88484	1050902	1025078		
TRENTINO A. A.		32699	17364	17334	27146		94543		
VENETO	68206	173213	179467	14113	140236	139154	722589		
FRIGILI VER. GIULIA	13758	52547	43926		21114	108491	240036		
ILIGURIA	9755	41203	20394	25033	9014	163931	270430		
EMILIA ROMAGNA	50392	126358	130945	43299	354424	93479	799097		
TOSCANA	35446	124916	170924	156344	122766	53036	664232		
UMBRIA	1051	32424	61408		53034		149597		
MARCHE	9037	60109	120525	14319	31747		235817		
LAZIO	15350	94846	104567	27620		370098	692401		
TOTALE CENTRO-NORD	307035	1053613	1305847	434255	889459	375160	1780267	6173650	
MARITIMO	7126	33580	76346	23354	17152		159558		
MOLISE	1901		30702				40603		
CAMPANIA	114070	102561	448707	152519	137692	409018	1444576		
PUGLIA	30524	236254	213791	77654	100136	20343	694722		
MASILICATA	19196	65039	7802	63239			155756		
CALABRIA	11123	73700	128641	17868	71277		302637		
SICILIA	62740	196767	265491	86755	53020	170731	1113347		
SARDEGNA	14963	52400	42790		47804		150040		
TOTALE SUD E ISOLE	269660	840709	1212570	423308	435169	191094	465945	4069237	
TOTALE NAZIONALE	576715	1094523	2540412	857443	1325428	586254	2151112	10242887	

REGIONE	CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	
PIEMONTE	0,25	0,44	1,28	0,11	0,33		2,49	5,10
VALLE D'AOSTA			0,16					0,16
LIGURIA	0,79	2,32	2,08	1,33	0,95		12,13	19,59
TRENTINO A. A.		0,38	0,25	0,16	0,44			1,23
VENETO	0,64	1,65	1,50	0,12	1,49	1,41		6,81
FRIULI VEN. GIULIA	0,14	0,42	0,44		0,22	1,19		2,41
EMILIA ROMAGNA	0,51	1,27	1,29	0,44	3,42	0,96		7,89
TOSCANA	0,33	1,16	1,61	1,40	1,00	0,58		6,08
UMBRIA	0,02	0,37	0,52		0,34			1,24
MARCHE	0,09	0,57	1,25	0,16	0,28			2,35
LAZIO	0,13	0,92	1,78	0,22			4,04	7,10
TOTALE CENTRO-NORD	2,98	10,07	12,36	4,31	8,54	4,15	20,41	62,81
ABRUZZO	0,06	0,33	0,27	0,25	0,19			1,10
MOLISE	0,02		0,18					0,19
CAMPANIA	1,13	1,69	3,93	1,65	0,70		4,69	13,79
PUGLIA	0,37	2,15	2,03	0,82	1,08	0,23		6,68
BASILICATA	0,10	0,62	0,66	0,32				1,10
CALABRIA	0,11	0,71	0,58	0,17	0,59			2,14
SICILIA	0,58	1,97	2,90	0,73	0,53	1,20	3,02	10,93
SARDEGNA	0,16	0,49	0,38		0,22			1,24
TOTALE SUD E ISOLE	2,51	7,97	10,31	3,95	3,32	1,43	7,70	37,19
TOTALE NAZIONALE	5,49	18,04	22,67	8,26	11,86	5,57	28,12	100,00

PROSPETTO N. 1117/24: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE 'PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'ANNUARE COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL CONIUM CON PIU' DI 8.000 ABITANTI. ANNO 1985 (Valori assoluti in milioni di Lire), DATI STIMATI (1250 ENTI).

REGIONI	19A 0001 A 9999 AB.	19A 10000 A 19999 AB10A	20000 A 59999 AB10A	60000 A 99999 AB10A	100000 A 199999 AB10A	200000 A 299999 AB10A	300000 A 399999 AB10A	400000 A 499999 AB10A	500000 A 599999 AB10A	600000 A 699999 AB10A	700000 A 799999 AB10A	800000 A 899999 AB10A	900000 A 999999 AB10A	TUTTI I COMUNI DI COMPLETA
	CLASSE DEM. 5ª	CLASSE DEM. 6ª	CLASSE DEM. 7ª	CLASSE DEM. 8ª	CLASSE DEM. 9ª	CLASSE DEM. 10ª	CLASSE DEM. 11ª							
PIEMONTE	29756	63893	120840	11422	33080		509806							
VALLE D'AOSTA			15735				15735							
LIGURIA	79009	23277	207712	133007	91756		1959895							
TRENTINO A. A.		37529	25142	16338	43552		122561							
VENETO	63771	165076	149786	12146	148574		681285							
FRIGOLI VEN. GIULIA	13729	42331	44505		22157		241355							
LIGURIA	9679	35341	21101	34593	8983		285861							
EMILIA ROMAGNA	50527	127138	128547	45503	341742		788929							
TOSCANA	32874	116019	161352	140338	99678		608378							
UMBRIA	1585	37149	51629		31084		12427							
MARCHE	8574	57750	124824	16413	27729		234790							
LAZIO	13379	92366	178211	22384			710659							
TOTALE CENTRO-NORD	297863	1066788	1236584	431124	854335		6283030							
ABRUZZO	5870	33459	26902	25354	18730		110315							
MOLISE	1725		17550				19283							
CAMPANIA	112896	169303	395283	164883	70286		1379365							
PUGLIA	36364	215085	203295	82211	108136		680853							
BASILICATA	10014	62350	6004	31762			110132							
CALABRIA	10581	71456	55887	17286	59711		216343							
SICILIA	57633	197081	290655	73369	53461		1093545							
SARDEGNA	1917	48769	37904		21788		124380							
TOTALE SUD E ISOLE	251220	797482	1030895	394785	331612		3719415							
TOTALE NAZIONALE	549084	1804269	2262709	825989	1185947		10007445							

REGIONI	COMUNI CON POPOLAZIONE TRA 8001 A 9999 AB.	CLASSE DEI. 5 ^a	CLASSE DEI. 6 ^a	CLASSE DEI. 7 ^a	CLASSE DEI. 8 ^a	CLASSE DEI. 9 ^a	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 29999 AB.	CLASSE DEI. 10 ^a	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 30000 A 49999 AB.	CLASSE DEI. 11 ^a	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
PIEMONTE	0,16	0,55	1,45	0,41	0,32	0,85	3,97				
VALLE D'AOSTA			0,09				0,09				
LIGURIA	0,45	2,25	2,20	1,13	0,78	0,27	13,27				
TRENTINO A. S.		0,30	0,16	0,22	0,39		1,07				
VENETO	0,51	1,54	1,43	0,17	0,94	2,22	6,84				
FRIULI V. GIULIA	0,12	0,48	0,36		0,31	1,37	2,64				
LAZIO	0,07	0,32	0,25	0,41	0,25	1,79	3,09				
CIAMPANIA	0,33	0,93	1,25	0,31	3,35	0,79	6,97				
TOSCANA	0,28	1,28	1,35	1,50	0,88	0,71	5,99				
UMBRIA	0,01	0,30	0,42		0,52		1,25				
MARCHE	0,04	0,49	0,99	0,13	1,62		3,28				
EMILIA	0,12	0,91	2,22	0,22			9,64				
TOTALE CENTRO-NORD	2,31	9,35	11,77	4,12	9,37	5,09	60,99				
ABRUZZO	0,04	0,29	0,80	0,53	18,42		2,91				
MOLISE	0,02		0,39				0,40				
CAMPANIA	0,63	1,97	4,45	1,17	1,03	4,13	13,59				
PUGLIA	0,31	1,81	1,94	1,08	1,79	0,69	7,62				
BASILICATA	0,08	0,54	0,09	0,69			1,40				
CALABRIA	0,09	0,61	0,43	0,18	1,47		2,78				
SICILIA	0,49	1,52	2,78	0,66	0,31	2,24	10,49				
SARDEGNA	0,09	0,34	0,40		0,77		1,62				
TOTALE SUD E ISOLE	1,76	7,10	11,41	4,32	5,70	2,93	39,91				
TOTALE NAZIONALE	4,06	16,45	23,18	8,44	15,07	8,01	100,00				

PROSPETTO N. 111/76: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1985 DEI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI, ANNO 1985. Valori assoluti, (milioni di lire), DATI STIMATI (1230 ENTI).

REGIONI	COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI	CLASSE DEN. 3°	CLASSE DEN. 6°	CLASSE DEN. 7°	CLASSE DEN. 8°	CLASSE DEN. 9°	CLASSE DEN. 10°	CLASSE DEN. 11°	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
PIEMONTE	29636	99110	105384	6730	58673	335165	718714		
VALLE D'AOSTA			16721				16721		
LOMBARDIA	110299	406193	397137	203731	140514	1495755	2761629		
TRENTINO A. A.		54825	29692	39195	69715		193427		
VENETO	93104	282469	259479	30483	170450	401981	1237966		
FRIGIOLI VEN. GIULIA	22356	86289	64752		56194	217311	476902		
ILICURIA	12422	58042	43719	74160	45214		327982		558539
TERILIA ROMAGNA	40375	168269	225705	56669	666770	142913	1260701		
TOSEMA	49607	230794	214976	270428	159368	127856	1083129		
EMILIA	2441	53307	75156		94316		225503		
EMILIA	7551	80338	179212	23335	273915		592371		
LAZIO	21250	164201	401127	40304		1116379	1743261		
TOTALE CENTRO-NORD	417244	1691945	2129060	745443	1695129	920061	3270281		10869163
ABRUZZO	7774	52581	144161	99911	59847		344275		
MOLISE	2992		70031				73623		
CAMPANIA	113746	357030	841459	211005	186152	747050	2456442		
PUGLIA	55754	326684	351609	194928	323414	125085	1377473		
BASILICATA	14769	97136	16507	121343			252755		
CALABRIA	17088	109649	78335	31819	265774		503085		
SICILIA	88008	275186	488046	119899	56312	404319	1897338		
SARDEGNA	17144	64862	77942		138672		293620		
TOTALE SUD E ISOLE	317875	1283349	2663086	781905	1030371	529404	1212019		7218011
TOTALE NAZIONALE	735119	2975294	4192149	1527348	2725560	1449465	4482300		18007174

[illegible]

PROSPETTO N. 111/78: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI MONDIE PER CLASSI DEMOGRAFICHE, DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1985 DEI COMUNI CON PIU' DI 8.000 ABITANTI ANNO 1985. In valori assoluti (milioni di Lire). DATI STRUTTI (1230 ENTI)

	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10000 A 19999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 20000 A 49999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 50000 A 99999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 100000 A 249999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 250000 A 499999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE DA 500000 A 999999 AB.	TUTTI I COMUNI DI COMPETENZA
REGIONE	CLASSE DEN. 5*	CLASSE DEN. 6*	CLASSE DEN. 7*	CLASSE DEN. 8*	CLASSE DEN. 9*	CLASSE DEN. 10*	CLASSE DEN. 11*	
PIEMONTE	34728	10956	26872	10836	7903	61879	1155076	
VALLE D'AOSTA			17075				17025	
LOMBARDIA	137663	453605	514351	321203	207525	2381595	401423	
TRENTINO A. A.		55980	42149	34917	111732		244778	
VERETO	103406	315491	321980	41668	27521	525074	1535220	
FRIGIULI VEN. GIULIA	29622	92798	87176		79367	293168	582431	
ILIGERIA	15842	63462	46724	94129	74672		786063	
TERZITA ROMAGNA	76505	220898	205998	84665	823374	225438	1716878	
TOSCANA	59407	200251	337662	321607	246895	389527	1635549	
UMBRIA	2491	64096	90500		118006		275093	
EMANCHE	12686	113710	218837	31137	86944		493314	
LAZIO	22033	176763	451079	46483		2318750	3018308	
TOTALE CENTRO-NORD	499963	1917009	2715243	991815	2055039	1433507	15453976	
ABRUZZO	11186	67350	189846	110146	103101		481629	
MOLISE	3066		74897				77963	
CAMPANIA	113150	384821	932159	283995	194474	1271095	3179644	
PUGLIA	63971	359701	438271	231088	335384	148883	1577297	
BASILICATA	13443	105278	21257	85291			275269	
CALABRIA	17771	115117	74405	39422	260082		508477	
SICILIA	93679	304377	507864	147456	60917	460045	2116476	
SARDEGNA	22144	74184	88280		124498		309106	
TOTALE SUD E ISOLE	338410	1410828	2128660	897397	1078436	608928	8475860	
TOTALE NAZIONALE	833373	3357838	5641903	1892243	3134475	2042435	23929837	

PROSPETTO III/29: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI EFFETTUATE DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE-ANNO 1985 (In milioni di Lire)-DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	RISCOSSIONI PER INVESTIMENTI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=563203)	
PIEMONTE	48636	8.64	
LOMBARDIA	95138	16.89	
VENETO	40355	7.17	
FRIGIULI VENEZIA GIULIA	3962	0.70	
LIGURIA	28534	5.07	
EMILIA ROMAGNA	42705	7.58	
TOSCANA	40198	7.14	
UMBRIA	15646	2.78	
MARCHE	20776	3.69	
LIAZIO	56005	9.94	
TOTALE CENTRO-NORD	391953	69.59	
ABRUZZO	17715	3.15	
MOLISE	1746	0.31	
CAMPANIA	40633	7.21	
PUGLIA	25215	4.48	
BASILICATA	5800	1.03	
CALABRIA	30023	5.33	
SICILIA	26273	4.66	
SARDEGNA	23843	4.23	
TOTALE SUD E ISOLE	171248	30.41	
TOTALE NAZIONALE	563203	100.00	

PROSPETTO III/30: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI PER INVESTIMENTI EFFET- TUAATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE: ANNO 1985 (in milioni di Lire)-DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	PAGAMENTI PER INVESTIMENTI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=811575)	
PIEMONTE	60319	7.43	
LOMBARDIA	106278	13.10	
VENETO	81916	10.09	
FRIULI VENEZIA GIULIA	23703	2.92	
LIGURIA	24700	3.04	
EMILIA ROMAGNA	98125	12.09	
TOSCANA	51648	6.36	
UMBRIA	20182	2.49	
MARCHE	27578	3.40	
LAZIO	66548	8.20	
TOTALE CENTRO-NORD	560997	69.12	
ABRUZZO	29614	3.65	
MOLISE	6087	0.75	
CAMPANIA	47792	5.89	
PUGLIA	57909	7.14	
BASILICATA	8751	1.08	
CALABRIA	26865	3.31	
SICILIA	45081	5.55	
SARDEGNA	28479	3.51	
TOTALE SUD E ISOLE	250578	30.88	
TOTALE NAZIONALE	811575	100.00	

PROSPETTO III/31: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACCERTAMENTI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE-ANNO 1985 (In milioni di Lire)-DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	ACCERTAMENTI PER INVESTIMENTI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=987561)	
PIEMONTE	58900	5.96	
LOMBARDIA	98065	9.93	
VENETO	84669	8.57	
FRIULI VENEZIA GIULIA	24115	2.44	
LIGURIA	12397	1.26	
EMILIA ROMAGNA	117854	11.93	
TOSCANA	44371	4.49	
UMBRIA	25062	2.54	
MARCHE	20877	2.11	
LAZIO	73530	7.45	
TOTALE CENTRO-NORD	559840	56.69	
ABRUZZO	24222	2.45	
MOLISE	3398	0.34	
CAMPANIA	67113	6.80	
PUGLIA	32949	3.34	
BASILICATA	14257	1.44	
CALABRIA	124427	12.60	
SICILIA	123276	12.48	
SARDEGNA	38079	3.86	
TOTALE SUD E ISOLE	427721	43.31	
TOTALE NAZIONALE	987561	100.00	

PROSPETTO 111/32: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI IMPEGNI PER INVESTIMENTI EFFET- TUATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE-ANNO 1985 (In milioni di Lire)-DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	IMPEGNI PER INVESTIMENTI	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=1150793)	
PIEMONTE	65334	5.68	
LOMBARDIA	111642	9.70	
VENETO	101692	8.84	
FRIULI VENEZIA GIULIA	30869	2.68	
LIGURIA	13726	1.19	
EMILIA ROMAGNA	154356	13.41	
TOSCANA	51213	4.45	
UMBRIA	25145	2.19	
MARCHE	28082	2.44	
LAZIO	92562	8.04	
TOTALE CENTRO-NORD	674621	58.62	
ABRUZZO	32790	2.85	
MOLISE	5398	0.47	
CAMPANIA	69911	6.08	
PUGLIA	65578	5.70	
BASILICATA	14156	1.23	
CALABRIA	114432	9.94	
SICILIA	125921	10.94	
SARDEGNA	47986	4.17	
TOTALE SUD E ISOLE	476172	41.38	
TOTALE NAZIONALE	1150793	100.00	

PROSPETTO III/33: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1985 DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE - ANNO 1985 (in milioni di Lire) - DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1985	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=1768193)	
PIEMONTE	122476	6.93	
LOMBARDIA	156080	8.83	
VENETO	151860	8.59	
FRIULI VENEZIA GIULIA	38950	2.20	
LIGURIA	40551	2.29	
EMILIA ROMAGNA	148949	8.42	
TOSCANA	93845	5.31	
UMBRIA	39537	2.24	
MARCHE	60506	3.42	
LAZIO	171529	9.70	
TOTALE CENTRO-NORD	1024283	57.93	
ABRUZZO	61488	3.48	
MOLISE	11079	0.63	
CAMPANIA	120280	6.80	
PUGLIA	91835	5.19	
BASILICATA	30443	1.72	
CALABRIA	14975	0.84	
SICILIA	211985	11.99	
SARDEGNA	71825	4.06	
TOTALE SUD E ISOLE	743910	42.07	
TOTALE NAZIONALE	1768193	100.00	

PROSPETTO III/34: RIPARTIZIONE PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1985 DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI CON RELATIVA RIPARTIZIONE PERCENTUALE - ANNO 1985 (in milioni di Lire) - DATI STIMATI (92 PROVINCE)			
R E G I O N E	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1985	RIPARTIZIONE PERCENTUALE (100=2480784)	
PIEMONTE	176513		7.12
LOMBARDIA	253323		10.21
VENETO	207256		8.35
FRIULI VENEZIA GIULIA	59921		2.42
LIGURIA	58661		2.36
EMILIA ROMAGNA	206983		8.34
TOSCANA	158769		6.40
UMBRIA	58309		2.35
MARCHE	101845		4.11
LAZIO	251004		10.12
TOTALE CENTRO-NORD	1532584		61.78
ABRUZZO	109674		4.42
MOLISE	15865		0.64
CAMPANIA	170633		6.88
PUGLIA	133112		5.37
BASILICATA	37269		1.50
CALABRIA	137380		5.54
SICILIA	254777		10.27
SARDEGNA	89490		3.61
TOTALE SUD E ISOLE	948200		38.22
TOTALE NAZIONALE	2480784		100.00

PROSPETTO N. III/35: GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 8000 ABITANTI.
TRIENNIO 1983-85 - MILIARDI DI LIRE

	1 9 8 3			1 9 8 4			1 9 8 5		
	CENTRO NORD	SUD E ISOLE	TOTALE NAZION.	CENTRO NORD	SUD E ISOLE	TOTALE NAZION.	CENTRO NORD	SUD E ISOLE	TOTALE NAZION.
RISCOSSIONI	5237	1448	6685	5805	2026	7831	7126	2614	9740
PAGAMENTI	4502	1374	5876	4968	1626	6593	5191	2192	7383
LIQUIDITA'	+735	+74	+809	+837	+400	+1238	+1935	+422	+2357
	78%	22%	100%	74%	26%	100%	73%	27%	100%
	77%	23%	100%	75%	25%	100%	70%	30%	100%
ACCERTAMENTI	7058	2523	9581	8522	3394	11916	6174	4069	10243
IMPEGNI	7200	2627	9827	8668	3428	12096	6283	3719	10002
SALDO	-142	-104	-246	-146	-34	-180	-109	+350	+241
	74%	26%	100%	72%	28%	100%	60%	40%	100%
	73%	27%	100%	72%	28%	100%	63%	37%	100%
RES. ATT. AL 31.12 e)	10168	4125	14293	12383	5231	17614	10869	7218	18087
RES. PASS. AL 31.12 f)	12843	4745	17588	15982	6502	22485	15454	8476	23930
SALDO	-2675	-620	-3925	-3599	-1271	-4871	-4585	-1258	-5843
	71%	29%	100%	70%	30%	100%	60%	40%	100%
	73%	27%	100%	71%	29%	100%	65%	35%	100%

PROSPETTIVO N. 111/36: Analisi per esercizi di provenienza dei residui della gestione degli investimenti al 31.12.1985. Numero degli enti che hanno dato risposta, in percentuale sul totale degli interpellati per ogni livello aggregativo.

[illegible]

(a) Per le amministrazioni provinciali si è tenuto conto del peso demografico dei singoli enti.

RESIDUI ATTIVI PER ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI
ALLA DATA DEL 31.12.1985 - RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI
PROVENIENZA IN PERCENTUALE DEL TOTALE - COMUNI.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	44	32	15	5	2	1	1
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	39	29	16	9	4	1	1
TRENTINO A.A.	28	35	19	7	5	3	2
VENETO	37	24	9	5	3	1	20
FRIULI V.G.	43	19	20	4	3	2	9
LIGURIA	35	23	22	13	1	1	5
EMILIA ROMAGNA	48	29	13	6	2	1	1
TOSCANA	38	14	24	8	10	3	3
UMBRIA	46	20	7	13	3	7	3
MARCHE	69	13	6	4	7	0	1
LAZIO	34	36	13	3	5	4	6
ABRUZZO	20	32	20	6	6	3	13
MOLISE	25	33	36	3	1	0	1
CAMPANIA	32	26	15	6	13	6	2
PUGLIA	28	31	21	10	4	1	5
BASILICATA	61	14	17	6	0	2	1
CALABRIA	54	9	9	11	5	1	11
SICILIA	40	24	18	7	4	5	1
SARDEGNA	38	9	23	10	3	4	13

RESIDUI ATTIVI PER MUTUI ALLA DATA DEL 31.12.1985 -
RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI PROVENIENZA IN PERCENTUALE
DEL TOTALE - COMUNI.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	54	23	12	6	3	1	1
VALLE D'AOSTA	92	1	2	2	1	2	0
LOMBARDIA	46	32	12	4	3	2	2
TRENTINO A.A.	45	27	6	8	2	5	6
VENETO	43	30	13	8	3	1	2
FRIULI V.G.	37	24	11	5	15	5	4
LIGURIA	32	31	17	8	10	1	2
EMILIA ROMAGNA	51	26	15	4	3	1	1
TOSCANA	47	26	15	6	4	2	2
UMBRIA	51	31	9	4	1	3	2
MARCHE	51	29	9	3	3	4	1
LAZIO	17	36	11	8	2	6	19
ABRUZZO	35	18	17	12	7	2	8
MOLISE	7	76	4	7	0	1	5
CAMPANIA	47	24	16	7	4	2	1
PUGLIA	45	26	9	6	9	2	3
BASILICATA	20	39	15	4	7	9	6
CALABRIA	40	21	7	15	5	3	9
SICILIA	53	19	15	5	3	4	1
SARDEGNA	48	26	12	6	4	2	2

RESIDUI PASSIVI PER OPERE PUBBLICHE ECC. ALLA DATA DEL
31.12.85 - RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI PROVENIENZA IN
PERCENTUALE DEL TOTALE - COMUNI.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	46	27	14	7	4	1	2
VALLE D'AOSTA	83	8	3	4	1	0	0
LOMBARDIA	40	33	15	6	3	2	2
TRENTINO A.A.	36	33	18	10	1	1	2
VENETO	39	29	11	7	3	2	9
FRIULI V.G.	37	24	20	5	6	3	4
LIGURIA	29	27	24	8	7	2	4
EMILIA ROMAGNA	38	31	17	6	3	1	3
TOSCANA	33	31	18	7	5	2	4
UMBRIA	41	32	14	5	3	3	3
MARCHE	46	27	14	5	4	2	1
LAZIO	14	40	20	7	5	4	11
ABRUZZO	25	27	25	9	5	2	8
MOLISE	13	58	19	4	1	1	4
CAMPANIA	45	26	15	5	5	2	2
PUGLIA	40	29	13	7	6	2	3
BASILICATA	45	25	16	5	3	4	3
CALABRIA	38	23	7	14	5	3	9
SICILIA	44	22	21	5	4	3	1
SARDEGNA	41	22	17	6	4	3	8

RESIDUI ATTIVI PER ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI ALLA DATA
DEL 31.12.1985 - RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI PROVENIENZA
IN PERCENTUALE DEL TOTALE - PROVINCE.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	23	7	24	8	2	20	15
LOMBARDIA	26	19	20	7	8	8	12
VENETO	39	34	6	11	1	2	7
FRIULI V.G.	25	26	8	6	1	4	30
LIGURIA	13	15	0	12	49	0	10
EMILIA ROMAGNA	66	21	3	4	1	2	3
TOSCANA	20	26	10	4	0	22	18
UMBRIA (*)							
MARCHE	41	7	17	0	7	0	28
LAZIO (*)							
ABRUZZO	26	10	4	1	10	1	48
MOLISE (*)							
CAMPANIA	0	2	35	9	0	55	0
PUGLIA	12	3	42	3	4	5	30
BASILICATA	46	2	37	0	9	0	6
CALABRIA	7	0	0	93	0	0	0
SICILIA	39	0	16	4	4	4	33
SARDEGNA	76	0	0	0	1	2	20

(*) mancano risposte

PROSPETTO N. III/41

RESIDUI ATTIVI PER MUTUI ALLA DATA DEL 31.12.1985 -
RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI PROVENIENZA IN PERCENTUALE
DEL TOTALE - PROVINCE.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	45	19	26	5	2	2	2
LOMBARDIA	47	31	10	5	3	2	2
VENETO	51	27	7	4	5	4	2
FRIULI V.G.	51	32	5	1	3	1	6
LIGURIA	29	29	38	1	0	2	1
EMILIA ROMAGNA	70	20	7	2	0	0	1
TOSCANA	36	35	7	9	3	7	2
UMBRIA (*)							
MARCHE	31	25	10	28	2	2	2
LAZIO (*)							
ABRUZZO	40	32	3	2	3	15	5
MOLISE (*)							
CAMPANIA	36	14	12	21	8	5	3
PUGLIA	28	30	20	7	6	7	4
BASILICATA	35	37	18	6	4	0	0
CALABRIA	92	5	0	3	0	0	1
SICILIA	46	25	9	0	16	1	2
SARDEGNA	46	9	17	21	1	6	1

(*) mancano risposte

PROSPETTO N. III/42

RESIDUI PASSIVI PER OPERE PUBBLICHE ·ECC. ALLA DATA DEL
31.12.1985 - RIPARTIZIONE PER ESERCIZI DI PROVENIENZA IN
PERCENTUALE DEL TOTALE - PROVINCE.

	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979 e prec.
PIEMONTE	35	25	26	5	3	3	3
LOMBARDIA	41	30	20	4	2	1	2
VENETO	43	28	11	7	3	3	5
FRIULI V.G.	48	30	5	7	3	2	5
LIGURIA	22	37	31	2	4	2	4
EMILIA ROMAGNA	57	26	11	3	1	1	1
TOSCANA	27	35	14	6	2	7	8
UMBRIA (*)							
MARCHE	32	23	18	19	1	1	5
LAZIO (*)							
ABRUZZO	27	42	10	3	3	9	6
MOLISE (*)							
CAMPANIA	23	12	12	16	25	8	4
PUGLIA	23	24	23	9	6	5	10
BASILICATA	34	34	19	3	7	0	2
CALABRIA	89	5	0	5	0	0	1
SICILIA	49	22	7	2	13	2	5
SARDEGNA	44	10	14	17	2	4	9

(*) mancano risposte

PROSPETTO N. III/43

SOMMINISTRAZIONI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL 1980 IN PERCENTUALE
DELL'IMPORTO ALLA DATA DEL 25 maggio 1987

REGIONE	Scuole	Opere Idriche	Fogna- ture	Ospe- dali	Op. Igien.	Ass. In- fanzia	Urbaniz- zazioni	Strade	Op. Elettr.	Portua- e varie	Opere varie	Ediliz. Pop-Ec.	TOTALE
Piemonte	97	94	98	98	97	100	90	97	91	=	98	96	95
Valle D'Aosta	100	=	=	100	=	=	100	98	94	=	98	=	99
Liguria	99	97	94	96	98	=	94	98	96	100	98	99	97
Lombardia	99	98	94	91	95	97	86	95	93	=	94	96	94
Trentino A.A.	100	100	97	=	100	100	99	94	95	=	98	95	98
Veneto	98	98	97	100	99	97	96	96	98	=	95	97	97
Friuli V.G.	94	100	89	98	95	89	88	94	89	=	95	100	94
Emilia-Romagna	99	98	95	100	87	99	93	97	99	98	98	99	98
Toscana	97	96	97	100	95	100	90	96	97	97	96	95	96
Marche	99	95	98	100	85	91	95	96	98	97	100	99	98
Umbria	99	88	96	100	97	100	87	98	98	=	96	99	97
Lazio	79	99	92	88	93	98	83	89	96	98	83	95	93
Abruzzo	78	96	95	100	92	98	95	95	96	=	98	97	93
Molise	95	98	100	99	98	=	89	99	96	=	78	95	95
Campania	83	90	92	88	82	88	68	94	93	98	89	62	81
Puglia	95	75	93	87	78	80	92	91	92	90	91	100	93
Basilicata	99	97	94	92	91	83	70	93	97	=	84	96	91
Calabria	96	95	94	95	88	84	73	94	97	100	93	78	92
Sicilia	93	80	90	99	78	88	78	89	95	95	88	98	94
Sardegna	99	94	100	77	93	78	79	97	97	=	99	97	98
Totale Naz.le	94	97	94	93	90	90	84	94	95	97	92	92	93

PROSPETTO N. III/44

SOMMINISTRAZIONI SU MUTUI PER OPERE PUBBLICHE CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL 1981 IN PERCENTUALE DELL'IMPORTO ALLA DATA DEL 26 maggio 1987

REGIONE	Scuole	Opere Idriche	Fognature	Ospe dali	Op. Igien.	Ass. In fanzia	Urbaniz zazioni	Strade	Op. Elettr.	Portua. e varie	Opere varie	Ediliz. Pop-Ec.	TOTALE
Piemonte	97	96	96	100	96	95	92	96	78	95	95	68	94
Valle D'Aosta	=	=	76	=	=	=	83	92	100	=	100	94	93
Liguria	100	94	91	=	93	100	100	96	97	100	77	96	91
Lombardia	95	91	96	96	95	99	56	86	84	=	97	99	94
Trentino A.A.	93	91	87	=	99	=	=	96	94	=	98	97	96
Veneto	95	96	97	=	99	94	91	91	88	=	79	95	93
Friuli V.G.	98	92	96	96	99	=	90	95	98	=	93	82	94
Emilia-Romagna	99	96	97	99	99	97	=	97	97	100	94	82	96
Toscana	96	93	95	99	95	93	89	95	92	=	93	40	93
Marche	97	98	96	100	98	97	90	94	95	99	83	74	93
Umbria	97	91	99	=	96	99	80	93	99	=	97	77	96
Lazio	96	95	89	94	92	67	80	95	84	97	95	90	93
Abruzzo	85	93	92	87	78	90	83	94	97	95	98	88	92
Molise	88	80	=	98	99	88	96	92	99	=	96	0	93
Campania	88	92	91	81	90	94	90	90	92	97	85	92	91
Puglia	96	93	92	95	93	76	74	94	93	89	71	64	86
Basilicata	96	95	89	88	81	90	87	94	98	=	89	98	93
Calabria	95	94	91	96	84	91	58	93	96	94	95	86	92
Sicilia	91	93	87	=	85	24	94	82	96	100	93	80	87
Sardegna	89	93	94	88	93	84	77	93	88	=	93	79	90
Totale Naz.le	96	95	94	96	91	79	81	92	91	96	88	91	92

PROSPETTO N. III/45) Ripartizione percentuale per regioni e grandi aree territoriali nonché per classi demografiche degli oneri per il servizio del mutui sostenuti dai comuni con più di 8.000 abitanti, Anno 1984 (1208 enti) (100 = 4.619.770 allioni di Lire).

	COMUNI CON POPOLAZIONE 19A 8001 A 9999 AB.	COMUNI CON POPOLAZIONE 20000 A 39999 AB	COMUNI CON POPOLAZIONE 40000 A 59999 AB	COMUNI CON POPOLAZIONE 60000 A 99999 AB	COMUNI CON POPOLAZIONE 100000 A 249999 AB	COMUNI CON POPOLAZIONE 250000 A 499999 AB	COMUNI CON POPOLAZIONE 500000 AB. E DI COMPLETENZA
	CLASSE DEM. 3 ^a	CLASSE DEM. 4 ^a	CLASSE DEM. 5 ^a	CLASSE DEM. 6 ^a	CLASSE DEM. 7 ^a	CLASSE DEM. 8 ^a	CLASSE DEM. 9 ^a
PIEMONTE	0,12	0,40	1,63	0,31	0,53	5,83	0,02
VALLE D'AOSTA							0,03
LIGURIA	0,54	1,71	2,35	2,70	0,98	13,30	21,58
TRENTINO A. A.		0,28	0,11	0,10	0,07		0,56
VENETO	0,31	1,05	1,30	0,16	0,73	1,54	5,17
FRIGIOLI VEN. GIULIA	0,10	0,29	0,31		0,14	0,42	1,26
ILIGURIA	0,08	0,34	0,35	0,46	0,32	3,72	5,27
EMILIA ROMAGNA	0,33	1,15	1,67	0,63	4,12	1,22	9,12
TOSCANA	0,22	1,20	1,57	1,64	1,37	2,10	8,10
UMBRIA	0,02	0,19	0,42		0,51		1,17
MARCHE	0,06	0,50	1,17	0,10	0,10		2,09
LAZIO	0,06	0,37	0,93	0,17		19,60	21,13
TOTALE CENTRO-NORD	1,04	7,40	11,92	6,35	8,98	5,28	42,45
ABRUZZO	0,05	0,14	0,52	0,05	0,34		1,10
MOLISE	0,00		0,10				0,10
CAMPANIA	0,15	0,31	0,76	0,49	0,10	3,07	4,96
PUGLIA	0,08	0,45	0,79	0,26	0,76	0,81	3,15
BASILICATA	0,02	0,10	0,03	0,13			0,28
CALABRIA	0,04	0,16	0,13	0,01	0,32		0,68
SICILIA	0,12	0,20	0,62	0,23	0,63	1,17	4,45
SARDEGNA	0,04	0,15	0,29		0,50		0,98
TOTALE SUD E ISOLE	0,50	1,61	3,44	1,17	2,13	1,98	15,70
TOTALE NAZIONALE	2,34	9,09	15,36	7,52	11,11	7,26	100,00

R E G I O N I		COMUNI CON POPOLAZIONE		COMUNI CON POPOLAZIONE		COMUNI CON POPOLAZIONE		COMUNI CON POPOLAZIONE		COMUNI CON POPOLAZIONE		COMUNI CON POPOLAZIONE		TUTTI I COMUNI 91 COMPETENZA	
TRA 0001 A 9999 AB.		TRA 10000 A 19999 AB/BA		TRA 20000 A 29999 AB/BA		TRA 30000 A 39999 AB/BA		TRA 40000 A 49999 AB/BA		TRA 50000 A 59999 AB/BA		TRA 60000 A 69999 AB/BA		TRA 70000 A 79999 AB/BA	
CLASSE REI. 5 ^a		CLASSE REI. 6 ^a		CLASSE REI. 7 ^a		CLASSE REI. 8 ^a		CLASSE REI. 9 ^a		CLASSE REI. 10 ^a		CLASSE REI. 11 ^a			
PIEMONTE		3444	18460	7528	14138	24611	269298	407399							
VALLE D'AOSTA				1341				1341							
LIGURIA		25997	79067	108639	124833	45353	614537	997526							
TREVISO A. A.			12918	5178	4491	3058		25648							
VENEZIA		14222	48305	63930	7514	35353		238767							
FRIULI V. GIULIA		4418	13179	14308		6479	19138	57772							
ILIGURIA		3753	15881	16151	21119	14680	171948	243558							
EMILIA ROMAGNA		15359	53222	77316	28890	190152	56728	421159							
TOSCANA		16349	55589	72498	75576	63495	96896	374393							
UMBRIA		820	8786	19178		25089		54173							
MARCHE		2879	23758	53996	8397	8300		96828							
LAZIO		2958	17110	42832	7683			976041							
TOTALE CENTRO-NORD		65511	345776	550890	297644	414698	243757	3894565							
ABRUZZO		2093	6590	23872	2501	15578		50634							
MOLISE		204		1687				4891							
CAMPANIA		6806	14210	35608	22511	8179		228453							
PUGLIA		3527	20783	34285	11854	35039	37586	144974							
BASILICATA		1117	4734	1536	6215			13602							
CALABRIA		1906	8292	5844	541	14899		31482							
SICILIA		5405	13084	38040	10789	1359	54079	205863							
SARDEGNA		1713	6906	13381		23253		45256							
TOTALE SUD E ISOLE		22651	74599	158636	54331	98257	91585	725155							
TOTALE NAZIONALE		106342	420375	709526	346975	517955	353442	4619720							

[illegible]

[illegible]

REGIONI	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE	COMUNI CON POPOLAZIONE
	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.	100 000 A 1999 AB.
	CLASSE DEN. 5 ^a	CLASSE DEN. 6 ^a	CLASSE DEN. 7 ^a	CLASSE DEN. 8 ^a	CLASSE DEN. 9 ^a	CLASSE DEN. 10 ^a	CLASSE DEN. 11 ^a
PIEMONTE	25,31	23,87	3138,00	-36,15	53,67	50,32	8,31
VALLE D'AOSTA			8,23				
LIGURIA	46,37	33,25	27,05	80,36	36,34	28,61	
TRENTINO A. A.		3,79	48,45	97,54	46,88		
VENETO	17,38	32,70	27,60	42,72	33,76	50,52	
FRIDOLI VEN. GIULIA	37,43	28,38	22,43		19,45	35,72	
LIGURIA	23,94	48,04	70,22	23,82	67,10	12,89	
EMILIA ROMAGNA	22,25	44,24	32,49	52,79	47,77	20,87	
TOSCANA	44,04	41,01	33,26	35,51	12,14	27,16	
UMBRIA	45,13	43,80	66,32		91,15		
MARCHE	36,51	62,36	76,62	54,21	14,28		
LAZIO	90,20	40,70	56,02	31,96		53,54	
TOTALE CENTRO-NORD	33,64	37,16	37,73	44,94	39,96	32,19	33,56
ABRUZZO	38,79	72,51	56,03	-2,76	162,74		
MOLISE	-16,13		41,30				
CAMPANIA	48,31	52,06	17,88	69,31	157,65	27,83	
PUGLIA	39,41	51,47	69,93	11,63	-5,51	77,67	
BASILICATA	194,72	106,36	52,68	94,89			
CALABRIA	2,31	-4,88	51,36	1,31	-35,99		
SICILIA	39,92	43,88	55,14	241,81	-15,54	127,72	112,75
SARDEGNA	-20,51	17,23	35,11		134,97		
TOTALE SUD E ISOLE	33,08	41,07	45,70	62,67	21,39	104,17	49,95
TOTALE NAZIONALE	33,52	37,84	39,43	47,46	35,98	46,78	35,07

PROSPETTO N. 111/50: ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI SOSTENUTI DALLE PROVINCE ANNI 1983-1984 (92 ENTI).

		ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1983	ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1983 (in milioni di Lire)	ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1984	ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1984 (in milioni di Lire)	ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1984 (in percentuale)	ONERI PER IL SERVIZIO MUTUI ESERCIZIO 1984 (in percentuale)
REGIONI	POPOLAZIONE						
PIEMONTE	8.06	60241	11.49	77507	11.39	28.66	
LIGURIA	16.00	96327	18.37	120253	17.68	24.84	
VENETO	7.82	45728	8.72	57469	8.45	25.68	
FRIULI VEN. GIULIA	2.22	8831	1.48	8402	1.24	-1.86	
ILIGURIA	3.25	18003	3.43	27975	4.11	55.39	
EMILIA ROMAGNA	7.12	46934	8.95	57177	8.41	21.82	
TOSCANA	6.44	45663	8.71	57370	8.43	25.64	
UMBRIA	1.45	9723	1.85	14999	2.21	54.26	
MARCHE	2.54	15282	2.91	21782	3.20	42.53	
LAZIO	9.00	53582	10.22	80172	11.83	50.18	
TOTALE CENTRO-NORD	63.91	400314	76.34	523406	76.95	36.75	
ABRUZZO	2.19	12366	2.36	16565	2.44	33.96	
MOLISE	0.59	1937	0.37	3045	0.45	57.20	
CAMPANIA	9.83	21646	4.13	30295	4.45	39.96	
PUGLIA	6.97	28315	5.40	36899	5.42	30.32	
BASILICATA	1.10	2824	0.54	4728	0.62	49.72	
CALABRIA	3.71	11235	2.14	13409	1.97	19.35	
SICILIA	8.83	27931	5.33	32469	4.77	16.25	
SARDEGNA	2.87	17841	3.40	19872	2.92	11.38	
TOTALE SUD E ISOLE	36.09	124095	23.66	156782	23.05	26.34	
TOTALE NAZIONALE	100.00	524409	100.00	680188	100.00	29.71	

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Alleg. IV/1

1) Premessa

La contrattazione pubblica, con particolare riguardo all'ambito degli enti locali, è oggi al centro di una notevole attenzione.

Difatti, accanto alle procedure tradizionali poste in essere sulla base della normativa che ha le sue radici nella legge di contabilità generale dello stato e delle sue successive modificazioni si fa strada, da un lato, una tipologia contrattuale completamente nuova e, dall'altro, sempre più frequente è il ricorso a strumenti giuridici ritenuti di carattere eccezionale.

Gli aspetti che certamente meritano di essere evidenziati riguardano sia i momenti della formazione dei contratti a motivo della incidenza sui tempi della conclusione delle procedure, sia la fase di esecuzione in relazione alla difformità delle prassi in uso presso i diversi enti locali, prassi giustificata dall'esistenza della normativa stratificata, frammentaria e confusa.

E' noto, del resto, il rilevante problema dei rapporti tra committente pubblico ed imprese industriali, nell'ambito del quale spesso si evidenzia un contrasto latente di mentalità e di indirizzi diversi in merito

all'attività pubblica di acquisizione di beni e servizi.

Difatti da un lato si riscontrano concezioni basate sul garantismo procedurale a tutela della spendita del pubblico denaro e dell'imparzialità dell'azione dei pubblici amministratori; dall'altro si privilegiano aspetti di funzionalità, efficienza e tempestività della spesa.

Il fondamento razionale della disciplina in materia contrattuale va ricercata nell'art. 97 della Costituzione; nel "buon andamento" di cui in tale articolo si parla, rientra la regolarità dell'attività contrattuale e con essa l'economicità e la proficuità dei contratti posti in essere, in quanto essi dovrebbero essere in grado di realizzare un rapporto ottimale tra costi e benefici; mentre "l'imparzialità" dovrebbe costituire la norma nella individuazione dei contraenti in modo da rendere quanto più obiettiva possibile la scelta della controparte evitando arbitri e connivenze.

Dal momento che l'attività contrattuale ha indubbi riflessi sulla generalità della collettività, è pur vero che a questa spettano garanzie di natura pubblicistica, che la tutelino nella maniera più idonea.

Per tale motivo i contratti posti in essere dallo Stato, dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti

pubblici locali di assistenza e beneficenza sono subordinati al rigore di particolari procedimenti diretti ad assicurare non solo la tutela dell'interesse pubblico, ma anche quella degli operatori del settore nei confronti dei privati.

Si tratta di procedimenti non sempre omogenei date le modificazioni che, in particolare negli ultimi anni, si sono determinate nel disegno unitario originariamente delineato nella legge di contabilità generale dello stato ed in quella regionale.

Tuttavia è da evidenziare che l'attività contrattuale non è solo un fatto contabile ed anche nel perfetto rispetto delle regole imposte da leggi e regolamenti potrebbe non realizzarsi quella "efficienza", che deve essere propria di un buon amministratore anche "pubblico" ad ogni livello.

Stretta relazione esiste poi tra attività contrattuale e gestione finanziaria, per cui pur essendo sempre necessaria una norma sostanziale che preveda l'attività contrattuale, non è possibile l'istaurazione di un rapporto contrattuale che implichi una spesa, se non esista o sia insufficiente nel bilancio dell'ente lo stanziamento nel capitolo interessato, nei limiti di una razionale programmazione della spesa.

Tale stanziamento deve esserci nel momento del-

l'approvazione del contratto, anche se è possibile ipotizzare la legittimità della spesa, nella prospettiva di variazioni di bilancio, di storni o di prelevamenti dai fondi di riserva.

I contratti stipulati dallo Stato e dagli enti locali costituiscono uno dei più importanti titoli del bilancio, e l'attività contrattuale si inserisce inevitabilmente nella procedura di spesa, costituendone la cassa di risonanza.

Logicamente tali vincoli non esistono per i contratti attivi, in quanto per essi anche nel caso in cui manchi il capitolo "ad hoc", esiste ugualmente l'obbligo di ricevere l'entrata.

L'attività contrattuale, generando inevitabilmente un'entrata o una spesa, provoca modificazioni positive o negative nella consistenza patrimoniale dell'ente, di cui però non sempre viene dato conto.

La necessità di inserire tale tipo di attività in una concreta e razionale programmazione è ormai irrogabile ed è sentita specialmente nei confronti degli enti locali, in quanto, per il settore Stato, si è operato in tal senso con la L. n. 468 del 1978, che costituisce un tentativo di riorganizzare il settore della spesa pubblica.

Finalità, questa, che potrebbe diventare sterile

senza rinnovare le procedure contrattualistiche, per realizzare un ripensamento generale della normativa attinente all'attività aziendalistica dell'intera amministrazione.

Nel procedere quindi alla necessaria ristrutturazione della materia contrattuale, non solo è necessario tener presenti le istanze derivanti dalla legge n. 584 del 1977 di recepimento della normativa CEE, ma occorre anche rispettare lo spirito della legge n. 468 del 1978, quello della legge n. 335 del 1976 in campo regionale e della legge n. 421 del 1979 in campo comunale e provinciale che certamente hanno avuto come obbiettivo primario la trasparenza e l'efficienza delle procedure e della programmazione della spesa;

L'art. 4 al 4° comma della 468 dispone testualmente: "Le sezioni di spesa dovranno essere disaggregate in modo da consentire un'analisi della spesa per programmi e, ove siano specificati, per progetti".

La legislazione in materia, tanto degli enti locali quanto dello stato, appare inoltre particolarmente inadeguata alle istanze internazionali.

Infatti non solo non si è potuto contribuire alla normativa CEE, ma L'Italia è stata costretta a recepir-la passivamente; probabilmente sarebbe stato più produttivo, prima dell'adeguamento alla disciplina comuni-

taria, poter procedere ad un coordinamento e ad una chiarificazione dell'attuale frammentaria normativa interna, cogliendo spunti e suggerimenti proprio dall'ambito degli enti locali, magari rendendo maggiormente meritevole di attenzione il momento del risultato anzichè quello del controllo (1).

Il diritto di altri paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra e per qualche istituto (le agenzie) anche gli Stati Uniti è molto più dinamico nei confronti dell'operatore pubblico, senza però che vengano meno quelle garanzie formali e sostanziali necessarie agli interessi della collettività; in tali Stati al contrario si raggiungono livelli di efficienza e di efficacia che potrebbero suscitare invidia da parte di qualunque operatore privato.

Nel nostro ordinamento, l'operatore pubblico è "libero" di porre in essere un'attività contrattuale solo se esiste una norma sostanziale di autorizzazione, oltre logicamente al possesso della competenza specifica e all'esistenza del relativo stanziamento in bilancio.

Per un migliore rendimento e per una più proficua utilizzazione del denaro pubblico tanto l'operatore a livello locale che a livello statale, dovrà sempre tener presente il principio dell'"economicità" da cui in-

(1) Sarebbe anche opportuno tener conto della evoluzione in campo privatistico e considerare le nuove figure di leasing e di factoring.

vece spesso è dato allontanarsi per una errata interpretazione del concetto di "discrezionalità" delle scelte. La scelta più economica è quella che risponde meglio ai fini istituzionali dell'ente ponderati globalmente.

Per le regioni, i fini sono fissati dalla costituzione e dalle altre leggi costituzionali, dalle norme di attuazione, dalle leggi-quadro, dalle leggi regionali;

Per gli altri enti locali, i fini istituzionali sono stabiliti in maniera alquanto elastica data l'indeterminatezza delle spese facoltative (art. 314 Legge comunale e provinciale).

Il discostarsi da tali fini induce a pensare a deroghe fatte per interessi personali e corporativi.

Certamente la situazione accennata non è nuova, perchè fin dallo scorso secolo gli abusi di fornitori dello Stato erano fonte di preoccupazione nell'opinione pubblica e di grave danno per l'amministrazione dello Stato. Proprio per questa ragione, il legislatore tentò di eliminare o di ridurre l'entità di tali fenomeni sovrapponendo alla serie negoziale, una serie procedimentale di controllo pubblico.

Questo sistema, ripreso dalla legge di contabilità dello Stato del 1923, fu esteso agli enti locali dal

T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, ma è merito della giurisprudenza della Corte di Cassazione aver disciplinato tali contratti, individuandone i principali atti tipici ed agevolando l'elaborazione dottrinale.

2) L'attività contrattuale nella legislazione regionale

La materia contrattuale ha formato oggetto nel tempo di una copiosa produzione normativa, caratterizzata peraltro dalla mancanza di un disegno omogeneo ed organico (3).

In particolare negli ultimi anni, nell'intento di rincorrere eventi economici o mutamenti verificatisi nella realtà industriale, si è prodotta una stratificazione di norme e di interpretazioni giurisprudenziali, il cui risultato è stato il discostarsi, nella prassi, dei comportamenti osservati dal modello normativo.

Con l'avvento delle Regioni, la materia si è "ar-

(3) Sulla disorganicità e incongruità della normativa del settore "contratti" a parte pubblica, la Corte ha già formulato le proprie osservazioni nelle relazioni al Parlamento sui rendiconti generali dello Stato relativi agli anni 1981-1982-1983 e 1984.

ricchita" dell'intervento del legislatore regionale, il quale, pur avendo di norma il compito istituzionale di adattare alle esigenze locali la normativa statale, tuttavia non ha contribuito in modo significativo a rendere più agevole la lettura del quadro complessivo entro cui i singoli soggetti pubblici e privati si trovano a dover operare (4).

La normativa a livello legislativo e regolamentare, emanata dalle Regioni nel settore contrattuale, è strettamente condizionata dai principi costituzionali (5) e statutari sulla organizzazione delle Regioni medesime e sui limiti della loro autonomia contabile.

In effetti la prevalenza della legislazione statale, rilevabile dalla L. n. 281 del 1970 e dalla giuri-

(4) E' nota la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 1971, con cui si è sciolto ogni dubbio di fondo circa la collocazione delle leggi regionali nel sistema delle fonti normative.

(5) Ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, le regioni hanno potestà di emanare norme legislative (competenza legislativa concorrente) nonchè di esercitare le funzioni amministrative con riguardo al settore "lavori pubblici di interesse regionale": potestà puntualizzata dall'art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

sprudenza costituzionale, ha frenato qualsiasi iniziativa organica nel settore, almeno fino alla L. 19 maggio 1976 n. 335, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni".

Tale situazione si è di fatto protratta anche dopo, nell'attesa della promessa legge-quadro di settore e nella convinzione che, per il tempo residuo, la legislazione regionale in materia di contratti e di beni dovesse intendersi come concretizzante ipotesi derogatorie della normativa statale. Solo negli ultimi anni alcune regioni hanno proceduto all'emanazione di leggi organiche in materia contrattuale. Queste, come è noto, debbono essere "in assonanza" non solo con le norme statali ma anche con quelle comunitarie (6).

(6) A tale riguardo è da ricordare che la Corte di giustizia europea ha affermato con giurisprudenza costante, che le norme dell'ordinamento comunitario, avendo prevalenza su quelle degli ordinamenti nazionali eventualmente confliggenti, vanno applicate dal giudice, senza distinzione fra norme interne che, tanto se pre-vigenti quanto se successive, vanno disapplicate. Tale orientamento è stato confermato di recente dalla Corte costituzionale italiana con sentenza 5.8 giugno 1984 n.170.

Al riguardo l'esame della normativa regionale di settore (7) mette in luce nel suo insieme la mancanza di qualsiasi richiamo alle direttive CEE ed alla L. 8 Agosto 1977 n. 584, di recepimento delle direttive medesime.(8).

Da evidenziare è anche il fenomeno dell'esistenza di una produzione normativa concernente acquisti, forniture, permuta, locazioni, trasporti ed in genere servizi occorrenti ai Consigli regionali, che peraltro presenta contenuto analogo a quello delle norme sulla contabilità dello Stato (9), mentre per i contratti riguardanti il concreto esercizio di funzioni regionali esistono solo laconiche norme di rinvio alla legislazione statale e qualche disposizione a livello di regolamento di economato.

(7) Richiamata nel prosieguo della presente relazione.

(8) Trattasi delle direttive 26 luglio 1971 n. 71/304, n. 71/305 e n. 71/306.

(9) Come è noto, anche nelle regioni a statuto ordinario è prevalsa la discutibile opinione della necessità di garantire una sorta di indipendenza del Consiglio regionale in seno alla regione stessa, come si rileva da vari statuti (cfr.: St. Abruzzo, art. 32; St. Basilicata, art. 27; St. Puglia, art. 38; St. Campania, art. 30; St. Lazio, art. 11; St. Molise, art. 32).

L'incertezza e la frammentarietà delle normative sono date rilevare anche dall'esame degli atti regionali relativi alle procedure contrattuali, che spesso mostrano lacune ed errori.

Talune regioni hanno emanato leggi generali ed organiche sull'attività contrattuale.

La prima è stata la regione Umbria con la L. 6 marzo 1979 n. 11; ad essa ha fatto seguito la regione Toscana con la L. 25 giugno 1981 n. 54; la regione Lombardia con la L. 28 aprile 1983 n. 36 e da ultimo la regione Puglia con la L. 15 maggio 1987 n. 27, che reca in allegato un apposito regolamento per l'affidamento in concessione delle opere pubbliche e che è tecnicamente la più avanzata, anche se pur essa viola la normativa comunitaria per quanto riguarda la scelta del concessionario.

Dalla lettura di tali leggi, ove si eccettuino rare innovazioni di non primaria importanza, si rileva che esse si inseriscono con scarsa inventiva nell'alveo delle tradizionali norme sulla contabilità generale dello Stato.

Per quanto attiene alle forme delle contrattazioni, le leggi regionali testè ricordate mantengono le procedure usuali dando prevalenza alla licitazione privata.

Si nota ancora una spiccata preferenza per i criteri di aggiudicazione fondati sulla c.d. media corretta (10), mentre soltanto la regione Toscana prevede una dettagliata disciplina dell'aggiudicazione da effettuarsi con il metodo delle "offerte di prezzi unitari"(11).

Quasi tutte le leggi generali in materia prevedono la facoltà della regione di ricorrere alla trattativa privata od ai sistemi in economia per i contratti di limitato importo, mentre per impegni finanziari maggiori la "trattativa" è permessa solo nelle ipotesi nelle quali è tradizionalmente consentita dalla legge di contabilità di Stato.

Ipotesi nuove sono la previsione della conclusione a trattativa privata dei c.d. "contratti inerenti ad attività sperimentali e di ricerca" (12) e la distinzione tra la figura della "trattativa per gara ufficiosa" e quella della "trattativa diretta" (13).

(10) Cfr. L. Reg. Lombardia cit. art. 6; L. Reg. Liguria cit. art. 5

(11) Cfr. L. Reg. Toscana cit. art. 6

(12) Cfr.: L. Regionale Lombardia cit. art. 5; L. Reg. Toscana cit. art. 8.

(13) Tale distinzione, ormai da tempo introdotta nella prassi, è stata formalizzata a livello normativo, in cui viene distinto il limite d'importo entro cui è ammesso il ricorso alle due figure di trattativa privata e sono differenziate le ipotesi in cui è consentita la trattativa privata senza limite di importo: così, ad esempio, nei casi in cui non sia possibile disporre che di un solo "partner" privato, ovvero nei casi di gare andate deserte.

Il ricorso ai sistemi in economia (amministrazione diretta-cottimo fiduciario) è invece consentito per gli importi più elevati (14).

La regione Lombardia, la regione Toscana ed ora la regione Puglia sono le uniche che si spingono a disciplinare il sistema della revisione prezzi (15).

Appare chiaro dal contesto normativo che l'esercizio della funzione legislativa regionale avviene con prevalente riguardo alla materia dei lavori pubblici, ricomprendendosi in tale dizione non solo "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" ma anche le opere pubbliche riguardanti l'urbanistica, la sanità (16), l'istruzione, ovvero nelle specifiche materie delegate dalle leggi statali.

Dato comune desumibile dalla normativa regionale è la tendenza a privilegiare, in materia contrattuale, i momenti della programmazione e del finanziamento, in cui si identifica anche la scelta politica; la concentrazione dell'attenzione su tali momenti è finalizzata a provocare, per la parte residua, uno snellimento del-

(14) Cfr. L. Regione Liguria cit. art. 22: il sistema è ammesso fino a 200 milioni "anche al di fuori dei casi previsti all'art. 66 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350".

(15) Cfr. L. Reg. Toscana A. 9; L. Lombardia A. 32; L. Reg. Puglia A. 51.

(16) Come è noto, tutte le Regioni hanno legiferato per disciplinare la contabilità delle unità sanitarie locali e la gestione del loro patrimonio, ispirandosi al modello previsto dal D.P.R. n. 696 del 1979 sulla contabilità degli Enti pubblici.

le procedure finalizzate alla realizzazione dell'opera (17).

Dall'esposizione che precede traspare un quadro di notevole incertezza e di considerevole disomogeneità del sistema, in cui le iniziative sono ispirate non da principi generali comuni ma da esigenze di volta in volta avvertite dai vari legislatori regionali. In tale situazione si impone un intervento organico del Parlamento Nazionale per un'adeguata risistemazione della materia tramite la più volte promessa legge-quadro in materia contrattuale, che costituisca sicuro punto di riferimento per l'azione legislativa ed amministrativa delle regioni.

3) Programmazione per progetti e piani di intervento e di sostegno a favore degli enti locali.

Il problema della progettazione tecnica ed esecutiva dei lavori sembra aver trovato nella legislazione regionale una considerazione particolare. Ciò è avvertibile dalle norme sull'appalto concorso che molte leg-

(17) Leggi di snellimento delle procedure contrattuali sono state emanate dalle Regioni Piemonte, Basilicata, Sicilia e Campania.

gi regionali disciplinano espressamente, non solo come forma di scelta del privato contraente, ma anche quale strumento preferenziale, qualora esistano particolari difficoltà nella realizzazione di un'opera (18).

Tuttavia non si conoscono i riscontri nella prassi effettivamente seguita dagli enti operativi nè sono penetranti gli accertamenti e le verifiche da parte delle regioni che pur finanziano la spesa, evidenziandosi la tendenza all'abolizione di ogni parere tecnico e approvazione con riguardo ai progetti da realizzare con il finanziamento regionale: tendenza che si tenta di giustificare con lo snellimento delle procedure in materia di appalto-concorso (19).

Peraltro l'attività di analisi dei progetti e la programmazione economica sono strettamente interrelate, in quanto sono i progetti che danno corpo nel loro insieme ai programmi d'investimento e, quindi, ai piani di sostegno a favore degli enti locali. La programmazione per progetti si basa necessariamente su meccanismi decisionali decentrati, in cui obiettivi, piani, programmi, parametri di valutazione e criteri di scelte

(18) La progettazione viene disciplinata in modo diretto, con puntuali disposizioni, in parecchie leggi regionali. Così L. reg. Campania n. 51 del 1978 art. 17; L. reg. Abruzzo 11 Settembre 1979 n. 43, art. 5; L. reg. Molise 14 luglio 1979 n. 19, art. 2.

(19) Così L. reg. Campania n. 58 del 1978; L. Reg. Calabria n. 31 del 1975, art. 8.

vengono definiti per interazione tra gli organi centrali della programmazione e le amministrazioni responsabili in sede locale.

Da tale interazione deriva che i piani macro-economici, predisposti dagli organi centrali sulla base degli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine, vengono gradualmente migliorati grazie alla programmazione micro-economica a livello dei settori e dei progetti. Sempre per processo di interazione tra amministrazioni centrali e periferiche si tende ad assicurare che il piano nazionale tenga adeguatamente conto della produttività degli investimenti nei vari settori, dato questo che si ottiene solo con l'analisi dei progetti.

Dal fallimento di precedenti tentativi (20) nasce la programmazione per progetti, che presuppone una delega estesa agli enti periferici per le principali decisioni, superandosi così i tentativi di programmazione centralizzata.

La strutturazione dell'azione pubblica attraverso progetti è in atto in Italia tramite il Fondo Investi-

(20) E' noto che nel piano denominato "Progetto 80" la programmazione, resta la sola "sulla carta".

menti ed Occupazione (FIO) istituito nel 1982 (21).

Nel contempo è stato costituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare rispetto all'esame da parte del CIPE e del Consiglio dei Ministri: Nucleo di recente ristrutturato con legge 17 Dicembre 1986 n. 878.

Tra i progetti esaminati sulla base dei parametri fissati dal CIPE, deve ricordarsi, per la grandiosità dell'opera, il "disinquinamento del Golfo di Manfredonia"; l'identificazione del progetto e la priorità ad

(21) Il FIO fu istituito quale volano del piano a medio termine 81/83 e fu finalizzato a rendere possibile la realizzazione del piano stesso attraverso l'integrazione dei fondi preventivati per i vari programmi di investimento, man mano che se ne presentasse la necessità. Esso costituiva una voce del fondo speciale di parte capitale di cui alla tab. C allegata alla legge finanziaria. Parallelamente a tale stanziamento indiviso, fu in prosieguo di tempo previsto, nell'articolato delle leggi finanziarie che si sono via via succedute dall'83 in poi, uno stanziamento, che viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico, da presentarsi dalla Amministrazioni statali o regionali secondo le rispettive competenze ma che possono essere realizzati anche da enti locali minori. Scomparso il FIO indiviso, in conseguenza del mancato aggiornamento del piano a medio termine, gli anzidetti progetti immediatamente eseguibili sono quanto resta dell'iniziale costruzione.

esso assegnata dalla regione Puglia sono avvenute in considerazione del degrado in atto nell'area di intervento: la particolare configurazione del Golfo non consente, infatti, alla corrente discendente adriatica di esplicare i suoi effetti di dispersione delle grandi quantità di sostanze organiche e di componenti nutrienti in esso versate, che provocano la turbativa dell'equilibrio biologico e chimico-fisico delle acque (22)

Il flusso di domande per il finanziamento dei "progetti pronti", nei primi anni della costituzione del Fio, è stato alimentato con particolare intensità dalle Amministrazioni centrali, mentre per il 1985 si registra una significativa prevalenza (il 63% circa in termini di valore) delle richieste presentate dalle Amministrazioni Regionali, con riferimento a progetti propri o di Enti vigilati.

Sotto il profilo dello stimolo alla progettualità esercitato dal "Fondo" rilevante è il peso delle richieste avanzate dagli Enti operanti nel Mezzogiorno, anche in relazione alla riserva minima del 40% fissata dalla legge.

Con riguardo al riparto settoriale le domande di spesa appaiono strutturalmente concentrate intorno ai

(22) I dati suesposti sono stati desunti dalla Relazione sulle tecniche di valutazione degli investimenti pubblici, edita a cura del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica.

settori "di base", rilevando un bisogno di consolidamento delle infrastrutture essenziali, diffuso specialmente nei contesti regionali di maggior sviluppo.

Anche per effetto delle limitazioni di spesa introdotte in sede di legge finanziaria a partire dal 1984 e con particolare intensità nel 1985, sono state alimentate alcune delle componenti più importanti della tematica ambientale, dal disinquinamento delle acque (con interventi significativi in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Toscana) agli acquedotti (Piemonte, Lazio, Abruzzo) e alla difesa idrogeologica e all'assetto delle infrastrutture portuali e ferroviarie. Mentre nei contesti urbani, settore di maggiore impegno per le risorse disponibili, sono stati quelli dell'edilizia ospedaliera e universitaria.

Il Nucleo Ispettivo nell'esercizio della sua attività, pur senza interferire nelle competenze dei soggetti istituzionali interessati all'esecuzione dei progetti, spesso ha esercitato un'azione di stimolo, rappresentando, ove necessario, anche occasione di incontro tra i diversi enti responsabili (Regioni, enti locali, società concessionarie) con lo scopo di accelerare intese per la spedita esecuzione delle opere effettuando verifiche o sopralluoghi relativamente ai 288 progetti sparsi sul territorio nazionale, sviluppati

dal 1892 al 1985.

Sotto questo profilo, l'attività del Nucleo ha reso possibile il monitoraggio continuo sull'andamento dei lavori finanziati, per la valutazione periodica dello stato di effettiva utilizzazione dei fondi assegnati.

4) Attività contrattuale dei Comuni.

Il Comune storicamente identificabile nell'unità elementare della collettività organizzata sul territorio, presenta, per la sua vicinanza alla Comunità locale e per l'immediatezza nella percezione dei problemi di questa, una vitalità ed una importanza che non ha eguali in nessun altro ente pubblico a base territoriale.

D'altra parte, solo una pronta ricettività ed una rapida attuazione dei programmi predisposti in funzione di esigenze generali dalle Autorità centrali ad opera dei Comuni possono consentire al sistema organizzatorio pubblico di realizzarsi concretamente.

E' perciò che una disciplina normativa dell'attività contrattuale, che sia da un lato rispondente ai canoni di una corretta gestione e dall'altro suscetti-

bile di adeguarsi alle esigenze locali costituisce presupposto indefettibile di un sano sviluppo socio-economico.

Se ciò è vero in assoluto, deve dirsi che in concreto riesce ben difficile un "dosaggio" normativo del tipo ipotizzato. Ed è per questo che, in materia contrattuale, non esiste una compiuta ed organica normativa che abbia come specifici destinatari i Comuni, i quali fanno per lo più ricorso al sistema positivo adottato per le Amministrazioni statali, mentre particolare significato rivestono le "deroghe" e "le discipline differenziate", intese appunto a tener conto sia delle variegate realtà locali sia delle esigenze eccezionabili che di volta in volta si presentano.

5) Sistemi di contrattazione.

La mancanza di organicità della legislazione sui contratti dei minori enti locali territoriali postula alcune precisazioni.

La "normativa-base" del settore è da ricercarsi nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato nonchè in tutte le altre norme legislative di carattere speciale in materia contrattuale, ove sia-

no espressamente richiamate o ne sia possibile l'applicazione analogica.

Per quanto riguarda la normativa specifica dei Comuni e delle Province, con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore dell'auspicata legge sul "nuovo ordinamento delle autonomie locali" (23), i limiti di valore per le competenze di spesa in materia contrattuale delle Giunte comunali e provinciali, precedentemente fissati per i Comuni dalla L. 9 giugno 1947 n. 530 e per le Province dalla L. 19 ottobre 1957 n. 1168, sono regolati dall'A. 30 del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con modificazioni con L. 7 luglio 1980 n. 299.

Detta normativa, nel ribadire per i contratti dei Comuni relativi alle alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere la regola dell'esperimento dei pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato, elenca diffusamente le ipotesi di ricorso alla licitazione privata, che variano a seconda della densità demografica degli enti stessi.

(23) E' noto che l'art.1 della L. n. 530/1947 abroga l'art. 87 del T.U. L. com. e prov., approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sostituendolo con un nuovo testo in cui vengono precisate le ipotesi di ricorso all'asta pubblica ed alla licitazione privata.

Altri principi sono dettati, per quanto attiene ai limiti d'impegno della spesa corrente, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n.421, che postulano l'esistenza e la capienza dello stanziamento sul capitolo interessato, mentre per le spese in conto capitale si ritengono ammissibili finanziamenti mediante mutui a specifica destinazione.

Per i contratti di fornitura, è fatto poi divieto ai Comuni e Province di concludere contratti implicanti dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni. (24)

Poichè le risorse finanziarie impiegate dagli enti locali per l'acquisto di beni e servizi mediante procedure contrattuali ammontano a 20.348 miliardi di cui circa 10.883 miliardi in conto capitale, è evidente che la spesa in esame rappresenta una parte cospicua di quella riferibile all'intero settore pubblico allargato (25).

Da ciò traspare il ruolo trainante e l'effetto di moltiplicatre che la "domanda" pubblica locale è in grado di assicurare nei punti chiave dei vari settori

(24) art. 5 L. 153/1981

(25) Vedi tabella A, tratta dall'Annuario statistico italiano, edizione 1986, inserita in Relazione.

dell'economia. Occorre perciò sviluppare quelle linee di tendenza che emergono dai dati per rendere non più latenti le potenziali risorse ed apprestare adeguati strumenti normativi che siano in grado di conferire, oltre che certezza all'azione dell'amministrazione locale, anche incisività sul piano operativo.

L'attività contrattuale costituisce inoltre uno dei più significativi titoli di spesa nei bilanci dei Comuni e delle Province, generando inevitabilmente modificazioni positive o negative nella consistenza patrimoniale dell'ente ed è perciò che particolare attenzione va riservata alla riorganizzazione del settore, non fosse altro che per assicurare la necessaria trasparenza della gestione.

6) Scelta del contraente.

Al di là della specifica normativa che disciplina il settore, risulta da indagini specifiche (26) che,

(26) Si riportano ad esemplificazione i dati relativi al Comune di Roma.

tab.A - Attività contrattuale del Comune di Roma

Anno	Contratti Comune	Licitazioni private	Appalti concorso	Gare	
				ACEA	ATAC
1983	355	331	41	=	=
1984	471	307	34	258	107
1985	284	170	20	210	173

per quanto riguarda la scelta del privato contraente, gli enti locali danno la preferenza alla trattativa privata (27), che prevale sulla "licitazione", mentre l'esecuzione delle opere in economia appare più frequente della stessa trattativa privata.

I sistemi di scelta del contraente privato maggiormente praticati dagli enti locali sono quindi proprio quelli definiti eccezionali dal legislatore. Da vari indizi, quali la permanenza di "capitolati" ormai superati e l'esistenza di clausole che necessitano di aggiornamento, si desumono poi una non commendevole "pigrizia" delle amministrazioni nell'adeguarsi alla realtà sociale, un'anacronistica mancanza di aderenza ai mutamenti del mercato ed una palese impotenza a rispondere alla esigenza di tempestività ed economicità nella realizzazione degli interventi.

(27) Il Consiglio di stato con sentenza n. 49 dell'11 novembre 1980 ha affermato che il Comune, nella sua attività negoziale, può procedere con il metodo della trattativa privata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del CO.RE.CO., ai sensi dell'art. 87 ultimo comma R.D. 13 marzo 1934 n. 383, che é ancora in vigore per tale parte.

Nell'ambito dell'attività contrattuale, un settore cospicuo è riservato alle realizzazioni di opere pubbliche e maggiormente in tale settore si avverte la differenza tra l'imprenditoria privata, organizzata e specializzata, e l'attività degli enti, che manca di flessibilità e funzionalità.

Da tale situazione deriva la difficoltà di ricorrere al contratto d'appalto, soprattutto per i caratteri che ne dettonano il regime, formalizzato ancora su schematiche divisioni fra l'Amministrazione, considerata autorità dotata di potere di supremazia e l'imprenditore privato, visto nell'ottica di mero esecutore di progetti.

Nel disegno originario del legislatore del 1923 il ricorso alla trattativa privata era mezzo possibile solo in "speciali ed eccezionali circostanze", tale sistema è ora senz'altro quello usato correntemente per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia, ormai autorizzato dalla legge 11 novembre 1986 n. 770, applicabile alle Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, che fra le altre innovazioni prevede premi di incentivazione da conferire alle imprese che raggiungano risultati migliori e persino la fissazione del prezzo "a consuntivo" (28).

(28) L'art. 2 della L. n. 770 del 1986 recita "il prezzo sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente "a misura" in base ai costi accertati".

Tale normativa ripropone il quesito se non sia necessario un intervento del legislatore in materia per porre ordine in un settore così delicato ma in atto disciplinato in modo disorganico e disarticolato.

Anche al di fuori del settore dei beni ad alta tecnologia, il ricorso alla trattativa privata è frequente nel caso di prosecuzioni di lavori, in precedenza commessi, da parte dello stesso imprenditore.

Da tale prassi possono generarsi situazioni di particolare vantaggio per le ditte commissionarie e correlativamente situazioni di rischio per gli enti locali, esposti a maggiori oneri rispetto a quelli connessi ad un regime di libera concorrenza.

E' noto che la legge n. 584 del 1977 ha limitato il ricorso alla trattativa privata "nella misura dello stretto necessario" e quando sia "eccezionale" e derivante da "avvenimenti imprevedibili dei soggetti appaltanti".

Scopo della legge è evidentemente quello di limitare la discrezionalità degli enti e permettere il "concorso" degli imprenditori di altri paesi della CEE.

Ma il discostarsi nella prassi dalle previsioni normative, a causa di pressioni degli ambienti imprenditoriali e per iniziativa delle stesse amministrazioni, sollecite di tutelare malintese prerogative, ha

portato all'emanazione della L. 10 dicembre 1981 n. 741, che ha permesso un ritorno alla trattativa privata, spesso all'origine di tanti abusi e favoritismi.

Conseguenza di un tale stato di cose è stata l'emanazione della L. 8 ottobre 1984 n. 687, con cui sono stati ripristinati i limiti fissati dalla L. n. 584 del 1977, ma nel contempo sono stati limitati a tal punto i sistemi di pubblicità delle gare, da far affermare a questa Corte che si è ormai di fronte a "cripto-trattative". Per mezzo di queste le Amministrazioni procedono alla cosiddetta "suddivisione artificiosa del contratto", peraltro vietata dalla legge di contabilità dello Stato, onde permettere la partecipazione alle gare solo agli imprenditori delle zone interessate e favorire procedure molto ristrette, le quali si risolvono in una particolare specie di trattativa privata, in violazione della normativa comunitaria.

Sempre in tema di "procedura ristretta" merita menzione la recente legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante norme straordinarie per l'esecuzione di grandi opere pubbliche, che dà luogo ad una combinazione tra i vari sistemi di negoziazione (licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata), di natura ancora non ben definibile.

Il principio della c. d. "offerta più vantaggiosa", di cui all'art. 9 della citata legge, è teso al superamento della precedente impostazione, in base alla quale l'offerta migliore per l'amministrazione era quella più bassa in termini monetari. Certamente il principio non è nuovo, in quanto era stato affermato anche nella L. n. 584 del 1977 e poi ripreso nella L. n. 687 del 1984 e la finalità è da ricercarsi nell'esigenza di uniformità alle direttive comunitarie. Ma tale sistema non pare aver riscosso particolare successo in sede locale e la ragione è da ricollegarsi al timore da parte degli Amministratori pubblici di incorrere in possibili responsabilità conseguenti alla preferenza data ad offerte più elevate in termini monetari.

Dalla stessa L. n. 80 del 1987 viene introdotto, anche se in via transitoria, il sistema della "concessione integrata di progettazione e di esecuzione". Questo potrà consentire una più celere esecuzione dei lavori, in quanto permetterà di eliminare alcuni adempimenti, ponendo fine alla prassi ormai consolidata della richiesta di "varianti", che sono causa di ritardi e lievitazioni dei costi.

Da quanto evidenziato emerge che la L. n. 80/1987, pur rappresentando un notevole progresso nel processo di semplificazione dell'esecuzione di opere pubbliche,

non ha eliminato completamente le incertezze precedenti ed è da auspicare che il carattere transitorio e la facoltatività, rispetto alla normativa base, possano preludere ad ulteriori chiarificazioni in sede legislativa.

Tra le conseguenze della legge, che implica il trasferimento all'impresa privata dei vari oneri e delle responsabilità relative alle fasi precedenti e successive all'esecuzione, è da evidenziare la possibile "deresponsabilizzazione" degli operatori pubblici e l'eventuale disinteresse nella realizzazione dei lavori, con correlative influenze negative sull'aggiornamento professionale degli operatori stessi.

Evidente è inoltre la lievitazione dei costi, che conseguirà in relazione ai maggiori oneri e responsabilità che i privati dovranno assumere per la rinuncia alle varianti e alla conseguente revisione dei prezzi.

Inoltre, pur costituendo la legge un apprezzabile snellimento del sistema, essa concerne solo l'esecuzione delle grandi opere (di importo superiore a 20 miliardi), mentre in sede locale vengono per lo più portate a termine normalmente opere di importo meno elevato, usufruendo del metodo della trattativa privata, che ha conquistato spazi sempre più ampi nell'area contrattuale.

Nell'ambito delle Amministrazioni locali, frequente è anche il ricorso anche al procedimento dell'appalto-concorso.

La ragione di ciò deve essere ricercata nella inadeguatezza tecnologica delle amministrazioni locali nella predisposizione dei progetti e nei numerosi ostacoli derivanti dalle scarse risorse finanziarie disponibili da parte degli enti stessi.

Fenomeno degno di nota, per le implicazioni che comporta, è il sempre maggiore ricorso a soggetti privati e la nuova utilizzazione dell'istituto della "concessione" (29).

Tale figura giuridica, caratterizzata dal trasferimento di funzioni istituzionali dell'amministrazione all'imprenditore privato, rappresenta per gli enti locali uno strumento di estrema utilità, per la sollecita esecuzione di programmi attuativi, specie nell'ipotesi della mancanza di un apparato tecnico organizzativo idoneo.

In relazione ai diversi tipi di concessione (30), il Comune gode di maggiore libertà di azione rispetto alla concessione di costruzione-gestione, sia per

(29) La legge cornice in materia di concessioni la n. 1137 del 24 luglio 1929.

quanto concerne la scelta del concessionario, sia per quanto riguarda lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Da ricordare - per la sua atipicità - è la legge della Regione Toscana 13 agosto 1984 che ha delegato ai Comuni (Sindaci) "l'esercizio della funzione regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientrando nelle materie trasferite alla competenza regionale": delega censurata dalla Corte dei conti, in base alla considerazione che solamente la P.A. è legittimata ad emanare l'atto autoritativo di espropriazione, mentre il concessionario potrà unicamente predisporre gli atti tecnici necessari alla procedura in questione, atti che dovranno essere fatti propri dallo ente per attivare la procedura di esproprio.

Del resto in tutta la legislazione regionale è difficile delineare una figura unitaria della concessione, mentre emergono linee di tendenza utili per comprendere la vitalità dell'istituto nella realtà giuridica e nella prassi applicativa.

Significativa è la mancanza di percezione della notevole compressione della discrezionalità dei poteri del concedente quale delineata dalla L. 1137 del 1929, mentre è evidente la tendenza a tipicizzare le clausole regolanti il rapporto tra concedente e concessionario.

L'assenza nell'ambito della disciplina della concessione di norme che regolino i criteri generali di scelta del contraente e che quindi assicurino un minimo di imparzialità, ha determinato l'adozione di procedure di affidamento sempre più diverse prefissate con singole leggi-provvedimento, comunque di dubbia legittimità, sia con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione (in particolare dagli art. 41 e 43) sia in relazione alle direttive comunitarie recepite dalla L. 8 agosto 1977 n. 584 (31).

Da ricordare la grossa parte di lavori pubblici svolta in regime di concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione elaborati a seguito di eventi bellici o calamità naturali (32).

Nell'attuazione dei piani le autorità di governo

(31) La Corte dei conti, Sez. controllo Stato, con deliberazione 15 luglio 83 n. 1370, ha affermato che la legge 8 agosto 1977 n. 584, in tema di opere pubbliche individua solo due specie di concessioni: quella limitata all'esecuzione delle opere e quella comprensiva dell'esercizio delle stesse; pertanto non è possibile un "tertium genus".

(32) Cfr. L. n. 1402 del 27 ottobre 1951.

locale hanno avuto ampi poteri (33) ed alcune volte si sono adottate vere e proprie procedure in deroga (34), mentre, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 64 del 1° marzo 1986, è stato approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, nell'ambito del quale il raccordo con le regioni non è stato nè rituale, nè nominalistico, ma attuativo del nuovo ruolo programmatico regionale, non più solo relativo agli interventi straordinari.

Diffusi sono poi i piani per gli insediamenti produttivi previsti dalla L. 22 ottobre 1971 n. 865, in base alla quale i Comuni, previa autorizzazione regionale, possono realizzare una pianificazione generale del settore produttivo con finalità di agevolare ed incentivare le iniziative mediante l'offerta di aree urbanistiche a prezzi non speculativi, garantendo nel contempo la possibilità di controllare il processo di razionalizzazione e di riassetto delle zone produttive.

(33) Cfr. art. 14 D.L. 6 ottobre 1972 n. 552 sugli interventi per il centro storico di Ancona.

(34) Cfr. D.L. 18 settembre 1976 n. 648 recante interventi per le zone Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1972 e come maggiormente indicativa del fenomeno la cit. L. 219/1981 per gli interventi in Campania ed in specie nel Comune di Napoli.

Attraverso i P.I.P. i Comuni possono incidere nelle zone sottosviluppate fornendo agli operatori aree attrezzate a basso costo e superare l'inezia dell'iniziativa privata. L'art. 3 della legge n. 94 del 1982, al quarto comma, contiene altra novità interessante in quanto dispone che, per la realizzazione di complessi residenziali, i Comuni possono affidare in concessione "anche" l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare "con soggetti ritenuti idonei". Per la prima volta con tale legge viene stabilita quindi in modo esplicito la possibilità del ricorso a soggetti privati.

Anche nella realizzazione del P.E.E.P., piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, gli enti e istituti incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla legge possono procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei Comuni d'intesa con questi.

Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, inoltre con il D.L. n. 9 del 1982, si volle dare una risposta efficace ad una situazione di carenza, di fronte alla quale l'apparato amministrativo e procedimentale della pubblica amministrazione aveva offerto schemi lenti, anacronistici e spesso inefficaci ed il

ricorso all'istituto della concessione era stato un grosso passo avanti per superare l'immobilismo del settore dell'edilizia pubblica residenziale.

Peraltro, neppure dopo l'emanazione della legge n. 80 del 1987, si è avuta una definizione precisa dei vari modelli di concessione che nella prassi si configurano. Ad esempio le concessioni definite dal comune di Roma e dal CIMEP, operante nella provincia di Milano, ipotizzano concessionari che svolgono prevalentemente e direttamente attività esecutiva, richiedendo quindi il possesso di requisiti di capacità generale tecnica.

Natura ugualmente speciale ha la concessione di costruzione contemplata dagli articoli 16, 17 e 81 della legge n. 219 del 1981, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo di territori colpiti dal terremoto del novembre del 1980, che consente l'inserimento di condizioni contrattuali di promozione sociale quale l'obbligo di valorizzare le energie professionali e lavorative "locali".

7) Considerazioni finali.

Le stratificazioni di innovazioni legislative nel-

l'ambito del settore contrattuale fanno auspicare che il quadro normativo, sul quale la Corte ha più volte avuto occasione di soffermarsi in passato per segnalare la necessità di modifiche organiche, venga al più presto chiarificato, tenendo anche nella debita considerazione i nuovi modelli contrattuali del leasing, factoring e delle concessioni-contratto che stanno acquistando spazi sempre più ampi nella realtà comunale.

Tale necessità è sentita in modo particolare in ordine ai notevoli investimenti attivati dagli enti locali, in correlazione alla attività contrattuale esplicata nell'ultimo decennio.

A partire infatti dall'inizio degli anni 80, si è registrato un progressivo aumento nelle dimensioni degli interventi specialmente da parte dei Comuni e delle Province, che si sono assestati su livelli di preminenza rispetto agli altri enti del Settore Pubblico Allargato, raggiungendo circa il 30% degli investimenti pubblici complessivi.

In questo contesto, l'intervento degli enti locali ha assunto un significato nuovo. Mentre infatti in passato le amministrazioni centrali mantenevano un'apprezzabile "trend" di spesa e la crescita degli investimenti dei Comuni e delle Province costituiva un "di più" con effetto solamente aggiuntivo, nell'ultimo

triennio il ruolo degli enti locali è divenuto sostitutivo e compensativo della flessione registrata a livello di amministrazioni centrali.

Il fenomeno è certamente da analizzare in relazione al finanziamento "assistito" che finisce per scaricare crescenti oneri imprevisti sul bilancio dello Stato, costringendo il legislatore ad intervenire con decretazioni annuali per rafforzare il ruolo del finanziatore istituzionale degli enti locali: la Cassa Depositi e Prestiti.

Continuano ad essere privilegiate nelle tipologie dei lavori finanziati dalla Cassa le opere stradali, quelle igienico-sanitarie e l'edilizia scolastica.

Relativamente alle fonti di finanziamenti, gli Enti locali hanno potuto contare per il 1985 su tre fonti alimentate dalla Cassa DD.PP. e da essa gestite.

La prima è costituita dai mutui cosiddetti "ordinari" della Cassa.

La seconda fonte di finanziamento è costituita dai mutui concedibili con risorse proprie della Cassa, caratterizzata dal vincolo di destinazione e disciplinati da leggi speciali. Occorre peraltro osservare che di queste ultime, solo la legge n. 784 del 1980 - (metanizzazione nel Mezzogiorno) e la legge n. 119 del 1981, più volte rifinanziate, presentano ancora margini di

disponibilità, mentre le rimanenti leggi o sono in via di esaurimento (legge n. 659 del 1979: antinquinamento) o sono già esaurite (legge n. 131 del 1983: metropolitane) almeno per la componente degli investimenti che fa capo alla Cassa.

La legge 219 del 1981 è stata prorogata con D.L. 23 maggio 1987 n. 202 fino al 31 Dicembre 1987.

Un terzo gruppo di risorse, messe a disposizione da leggi speciali gestite dalla Cassa ma finanziate con i fondi dei conti correnti postali o con i fondi di altre Amministrazioni Centrali, risulta esaurito o in fase di utilizzazione avanzata.

Il fenomeno assume rilevanza particolare se riferito al comparto della spesa di investimento e ciò per un duplice ordine di motivi: da un lato, per l'esigenza di valutare compiutamente tutte le implicazioni economiche sottese a questo tipo di spesa (impatto occupazionale, sviluppo economico, modificazioni strutturali degli assetti territoriali, effetti di redistribuzione e di perequazione etc.); dall'altro per l'esistenza di raccordare temporalmente gli effetti economici indotti dai relativi impulsi finanziari (quali il formarsi di residui passivi, di aumenti di oneri finanziari e, più in generale, di perdita di efficienza dalla macchina amministrativa).

Nel settore degli investimenti, il coordinamento economico e finanziario tra Stato, Regioni ed Enti locali costituisce l'essenza stessa della programmazione, di quel processo, cioè, teso a razionalizzare le scelte nell'impiego delle risorse in presenza di vincoli finanziari, temporali e più in generale, strutturali del sistema.

E' alla luce di queste osservazioni che, in una ipotesi di riforma dei sistemi finanziari regionali e locale, può essere favorevolmente accolta le istituzione di fondi "cogestiti" dagli enti dei tre livelli di governo, attribuendo il giusto significato alla partecipazione degli enti territoriali alle scelte programmatiche e rendendo operativa l'esigenza di far convergere su reali obiettivi comuni le volontà politiche espresse dagli stessi livelli di governo.

CONTABILITA' IVA NEGLI ENTI LOCALI

L'IVA è stata introdotta in Italia nel 1973 per operare una armonizzazione fra i sistemi fiscali dei Paesi della CEE.

La nuova imposta presenta notevoli pregi rispetto all'IGE, che era stata messa sotto accusa in campo comunitario per la sua mancanza di trasparenza. Essa, per l'accumulo dell'imposta a stratificazione sul prezzo dei beni, comportava notevoli difficoltà nella determinazione del carico fiscale gravante sul prodotto, ai fini della sua detrazione, nell'ambito del mercato estero.

E' noto che in tutti gli Stati della comunità, con diritto alla reciprocità, avrebbe dovuto avere vigore il principio della tassazione dei beni nel paese di consumo.

Le aspettative ottimistiche sull'introduzione dell'IVA nel nuovo sistema tributario non sono state proporzionate ai risultati ottenuti per molteplici motivi, primo fra tutti la precarietà della normativa che anziché essere ben delineata e chiara fin dall'istituzione dell'imposta, viene continuamente innovata e modifica-

ta.

Attualmente circa un quarto di tutte le entrate tributarie provengono da questa imposta. La normativa fondamentale è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'imposta e successive modificazioni.

Per i meccanismi che la regolano, l'IVA è una imposta neutra, trasparente, non cumulativa; le modalità applicative che consentono di mantenere tali caratteristiche sono da ricercarsi negli artt. 18 e 19 del predetto D.P.R. che disciplinano la "rivalsa" e la "detrazione".

La rivalsa è il diritto-dovere, gravante sul soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, di addebitare la relativa imposta al contribuente di fatto; la detrazione consente al soggetto, che acquista beni o riceve servizi nell'esercizio di una attività commerciale agricola, artistica o professionale, di "scaricare" l'imposta addebitatagli.

Fin dal momento della sua istituzione, la Pubblica Amministrazione, specie locale, ha avuto un difficile impatto con la nuova imposta, per i molteplici problemi che sorgono dal fatto che l'ente locale viene a trovarsi di fronte al tributo nella duplice veste di contribuente di fatto, quando si presenta come consumatore finale e in quella di soggetto passivo, allorché si at-

teggia come cedente di beni o prestatore di servizi.

Problemi che, con il trascorrere degli anni, sono stati solo in parte chiariti dal legislatore.

E' comprensibile come le continue variazioni della disciplina IVA abbiano prodotto un notevole disagio nell'operatore pubblico, tenuto più degli altri alla sua corretta applicazione.

Fino a qualche anno addietro, la quasi totalità degli enti locali si trovava in una situazione di applicazione della normativa IVA scarsamente corretta ed esistevano diversificazioni di interpretazioni di una medesima disposizione spesso da un ente all'altro.

A sanatoria intervennero provvidenzialmente prima la legge 29.2.1980 n. 31 per gli enti ospedalieri e poi la legge 22.12.1980 n. 882 per le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, che hanno affrancato tutte le violazioni agli obblighi di fatturazione, registrazione e di versamento, nonché quelli relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi.

1. L'IVA ed i rapporti contrattuali degli enti locali

L'ente pubblico in generale e quello locale in particolare si trovano in relazione con l'IVA nello

svolgimento della propria gestione finanziaria quando si pongono in veste di acquirenti di beni e servizi, ed in tale situazione, come ogni altro soggetto privato, sono tenuti al pagamento dell'imposta con le normali aliquote di legge sui beni che acquistano o sulle prestazioni che richiedono.

Gli acquisti e le prestazioni, utilizzate per il raggiungimento di finalità pubbliche nell'esercizio di attività istituzionali, si intendono effettuati dall'ente pubblico alla stessa stregua di un comune consumatore finale e quindi l'IVA resta conglobata nel prezzo finale ed è elemento di costo addebitato in fattura. Nel caso in cui l'acquisto di beni e servizi riguardi compiti non istituzionali, in quanto destinati alla realizzazione di attività commerciali od agricole, l'ente può detrarre l'imposta addebitata in fattura.

Tuttavia, tanto nel primo che nel secondo, caso il rapporto con l'IVA dà luogo a particolari difficoltà applicative per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, cioè nei confronti di Amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, USL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero, di assistenza e beneficenza e di previdenza.

Occorre ricordare che le cessioni allo Stato, agli enti locali territoriali e ai soggetti assimilati si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e non già all'atto della consegna del bene o della prestazione del servizio.

La deroga alla regola generale è stata fatta per consentire ai fornitori degli enti pubblici il versamento dell'imposta soltanto al momento della effettiva riscossione del credito: si tratta quindi di deroga di perequazione tributaria a causa delle note remore che contraddistinguono le procedure di pagamento nella Pubblica Amministrazione.

In tale situazione il momento impositivo avrebbe potuto non avere per l'ente un preciso riferimento temporale dipendendo dalla materiale riscossione da parte del creditore del mandato, con possibilità di variazioni delle aliquote IVA tra la disposizione di pagamento e l'estinzione del relativo mandato. Per far fronte a tali difficoltà sono state emanate due circolari: la prima nel 1973 dal Ministero delle Finanze, la quale dispone che i rapporti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni anteriormente al 31 dicembre 1972 sono soggetti a IGE "qualora alla data medesima siano già stati emessi i mandati di pagamento", ritenendo non influente l'estinzione o meno di quest'ultimi; la seconda

il 29 - gen. 1973 dal Ministero del Tesoro d'intesa con quello delle finanze la quale chiarisce che la definizione del rapporto tributario deve farsi coincidere con l'emissione del titolo di spesa o con il provvedimento di liquidazione con il quale viene disposto il pagamento.

Numerose altre risoluzioni del Ministero delle Finanze, fra le quali la n. 501247 del 6.12.1973 e la n. 501031 del giugno 1975 hanno confermato la validità dell'interpretazione secondo la quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli enti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 si intendono effettuate nel momento dell'emissione del mandato di pagamento o in coincidenza del formale provvedimento di liquidazione della spesa con il quale si dispone l'emissione del mandato.

In materia di aliquote d'imposta, considerata la continua varietà e variabilità, é pertanto da considerare applicabile l'aliquota vigente in detto momento e non già, nel caso che sia diversa, quella vigente alla data della consegna o spedizione dei beni o della stipula del contratto.

A tale soluzione si era giunti, dopo un travagliato e alterno susseguirsi di disposizioni legislative, con il D.P.R. 30.12.1981 n. 793, in base al quale a de-

correre dall'1.1.1982 le fatture già emesse nei confronti degli enti pubblici non erano soggette a rettifica per eventuali variazioni delle aliquote IVA. Tale D.P.R. è stato modificato dal D.L. n. 853 del 1984 convertito nella legge 17.2.1985 n. 17, con effetto dal 1°.1.1985, ai sensi del quale le variazioni delle aliquote non si applicano solamente alle operazioni per le quali alla data del 31.12.1984 le fatture fossero state emesse e registrate definitivamente dal fornitore o prestatore di servizi, il quale avrebbe potuto rendere inapplicabili le modifiche, ove avesse provveduto alla registrazione in incasso delle fatture entro il 1984, con il trasferimento delle stesse dal registro dei sospesi a quello definitivo.

Comportamento questo contrario agli interessi degli operatori coinvolti e quindi irrealizzabile e che mette in evidenza i dubbi sulla legittimità della norma citata oltre a determinare un anacronistico passo indietro della normativa.

In aggiunta all'identificazione temporale del momento impositivo, il Ministero delle Finanze ha avuto modo, con circolari, note e risoluzioni, di fornire opportune puntualizzazioni in ordine ai diversi tipi di contratti per la determinazione del momento di conclusione degli stessi.

Per i lavori aggiudicati a seguito di gara pubblica, il contratto si intende concluso alla stessa data di aggiudicazione dei lavori, anche quando sia prevista una successiva stipulazione del contratto (cfr le sentenze della Corte di Cassazione n. 567 del 2.4.1965 e n. 115 del 20.1.1971.).

Per i lavori aggiudicati a mezzo di trattative private, il contratto si intende concluso alla data di stipulazione come pure per i lavori aggiudicati a seguito di appalto-concorso.

Ulteriori problematiche esistono in ordine ai ritardi nei pagamenti ai fornitori o appaltatori, per eventuali oneri aggiuntivi a titoli di interessi moratori, penalità e rivalutazione monetaria da corrispondere.

Gli interessi moratori, dovuti per il ritardo colposo del debitore nell'adempimento di una obbligazione, o eventuali altre penalità per ritardi, sono esclusi dal computo della base imponibile dell'IVA e quindi non è possibile operare l'addebito d'imposta a titolo di rivalsa IVA da parte del risarcito.

Gli interessi compensativi invece, poiché tendono alla reintegrazione patrimoniale di un danno emergente sofferto dall'avente diritto e quindi hanno natura risarcitoria, sono esclusi dall'imposizione.

Le rivalutazioni monetarie, che in base all'art. 429 c.p.c. rivestono natura retributiva (nota Ministro Finanze n. 8/118 del 1° febbraio 1980), sono da assoggettare al prelievo alla fonte a titolo di imposta.

2. L'IVA e la sua applicazione in campo locale

2.1 Presupposti soggettivi

Passando all'esame della soggettività tributaria degli Enti locali, ci troviamo di fronte interessanti problemi: la progressiva espansione dei loro servizi, la graduale evoluzione di manifestazioni imprenditoriali prima ignorate, l'affinamento delle tecniche contabili e delle strutture operative, la loro presunta od effettiva concorrenzialità con l'imprenditoria privata.

L'esplorazione del complesso fenomeno degli enti pubblici territoriali in particolare e più in generale degli enti non commerciali mette in luce nuove tematiche come la duplicità che talvolta diventa conflittualità tra l'area "istituzionale" e quella del "commerciale", o la necessità di contemperare funzioni, motivazioni o istanze politiche con la fornitura di servizi pubblici che rispondono anche a criteri di economicità

Gli Enti pubblici territoriali appartengono, sotto il profilo tributario, alla categoria degli enti non commerciali, individuati in rapporto alla natura delle attività commerciali da essi svolte, che non debbono essere né esclusive, né principali. Ancora oggi il concetto è motivo di ricerca e di studi.

Fiscalmente non è rilevante il fine che l'ente persegue o la destinazione data agli avanzi di gestione, ma sono importanti il contenuto e le forme dell'attività svolta, considerata oggettivamente, e non in relazione alla natura del soggetto o alla ricorrenza del fine di lucro. (Risoluzione del Ministero delle Finanze 11/569 n. 9/500 del 14.10.1975. e 2/1975 del 14.8.1975 e 14.8.75 n. 2).

La "ratio" è da ricercare nella necessità di evitare evasioni o elusioni dell'imposta a causa del "nomen iuris" adottato.

Nella risoluzione del febbraio 1978 n. 10/268, in cui la Croce rossa è stata dichiarata ente commerciale ai fini tributari, ci sono chiari spunti per definire la non commercialità di un ente, dai quali è dato desumere la necessità:

- che fra le attività primarie non siano contemplate attività commerciali;
- che le eventuali attività commerciali previste siano

in funzione sussidiaria o meramente strumentali rispetto alle attività primarie.

Una analisi anche superficiale delle iniziative che i Comuni, le Regioni, le Province sono chiamati a sviluppare, porta a considerare come i medesimi vadano inseriti nel novero degli enti non commerciali, dal momento che sono destinati a svolgere attività a carattere istituzionale, nell'esercizio delle attribuzioni pubbliche proprie e derivate.

Ma è anche evidente che gli enti pubblici territoriali sono sempre più frequentemente presenti nell'esercizio di attività che, pur non essendo esclusive né principali, si pongono accanto a quelle istituzionali, facendo insorgere, per quella parte, la qualifica di imprenditori. Quindi si può affermare che tali enti sono soggetti passivi d'imposta ogni qual volta venga attuata una attività rientrante tra quelle d'impresa.

Sulla soggettività tributaria dello Stato e degli enti pubblici territoriali vi è stata una lunga diatriba in dottrina ed in giurisprudenza.

Inizialmente prevalse la tesi dell'inassoggettabilità all'imposizione, muovendosi dal principio della sovranità dello Stato (Cass. Sez. 1.1.1972 n. 1804) e quindi, dell'impossibilità per gli Enti pubblici territoriali, come organi dello Stato, di assumere la veste

di soggetti d'imposta. Anche la dottrina più autorevole (Giannini) affermava l'inutilità di uno scambio di tributi tra enti impositori.

La tesi contraria poggiava sul principio della generalità dell'imposta per arrivare alla conclusione che non erano ammesse aree di esenzione soggettive.

Al di là delle dispute dottrinarie si può ritenere che l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto degli enti locali territoriali trovi la sua "ratio" nella esigenza, sottolineata nella riforma tributaria, di assicurare omogeneità a tutte le transazioni economiche, indipendentemente dal soggetto che le ponga in essere.

Inoltre, l'evoluzione storica dei sistemi di politica economica e finanziaria ha portato lo Stato e quindi i Comuni, le Regioni e le Province a dilatare la propria presenza nei gangli vitali dei meccanismi di mercato trasformandosi da fattori esogeni a elementi endogeni di sviluppo.

La sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977 ne ha precisato che gli Stati, le Regioni e le Province non sono considerati soggetti passivi d'imposta per le attività od operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità, anche quando, per tali attività, percepiscano retribuzioni, contributi o canoni.

Ai fini della determinazione del presupposto soggettivo necessario per l'applicazione dell'imposta relativamente agli Enti locali, occorre perciò far riferimento all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 che, in carenza del requisito della imprenditorialità, fa assumere unica rilevanza alla condizione oggettiva dell'attività svolta, da sola sufficiente a qualificare i soggetti d'imposta.

La normativa IVA in effetti non ha avuto dei particolari riguardi per gli Enti locali, i quali per un verso o per l'altro, fin dall'originaria formulazione, sono stati attratti nell'area impositiva a prescindere dal requisito soggettivo dell'imprenditorialità. Sarà necessario operare una precisa distinzione fra le attività riconducibili all'esercizio di potestà pubbliche, oppure ad atti e provvedimenti a favore della collettività espletati a fini di pubblica utilità, tipici della autorità preposta alla cura di funzioni pubbliche, e le attività invece aventi i connotati della commercialità.

In pratica, quando l'Ente locale rende a terzi prestazioni contro corrispettivo e agisce in concorrenza con i privati, sono da ravvisarsi i caratteri dell'imponibilità. Se questa è la realtà, la tradizionale contabilità pubblica può trovare valido ausilio nella contabilità fiscale, utilizzabile per la rilevazione

dei fenomeni di gestione non esclusivamente finanziari, altrimenti non evidenziabili.

In questo contesto gli adempimenti contabili e tributari posti a carico degli Enti locali ed in particolare dei Comuni, in quanto maggiormente interessati all'attività commerciale, non debbono essere considerati un inutile appesantimento; per contro, come avviene per le aziende private, una contabilità puntualmente tenuta può costituire il mezzo o l'espressione di comportamenti gestionali corretti. E' evidente a tale proposito l'utilità della contabilità fiscale ai fini della predisposizione della relazione al conto consuntivo ex art. 22 del D.P.R. n. 421 del 1979.

Nella realtà per molti anni gli Enti locali hanno mantenuto una posizione irregolare e censurabile ed in avvio di regolarizzazione si è avuto con la provvidenziale sanatoria introdotta con la legge 22.12.1980 n. 822.

Per gli Enti locali, quali soggetti passivi d'imposta, cancellati errori ed omissioni, l'IVA è nata di fatto in quella data.

Altro aspetto di rilievo è quello dei rapporti tra aziende municipalizzate e provincializzate e Comuni e Province di appartenenza.

La circolare ministeriale n. 18/1976 conferma la

tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza: il Comune o la Provincia, soggetti passivi d'imposta, sono gli unici centri di imputazione giuridica, a cui confluiscono tutte le operazioni comunque eseguite anche attraverso le proprie Aziende, e quindi ad essi fanno capo gli adempimenti formali esterni per tutti i servizi assoggettati all'imposta. Ad analoga conclusione il Ministro delle Finanze è pervenuto sul versante dell'applicazione delle imposte dirette con nota n. 11/1164 del 22.12.1980.

In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione con sentenze 3 luglio 1971 n. 2067, 21 luglio 1971, n. 2372 e 21 marzo 1974 n. 789.

Quindi le aziende comunali o provinciali prive di personalità giuridica, anche se dotate di autonomia patrimoniale, non sono da considerare autonomi e distinti soggetti di imposta.

2.2 Presupposti oggettivi

I presupposti oggettivi per l'applicazione della imposta sono individuati, dall'art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi. Tale articolo è integrato dall'art. 4, che, al quarto comma, contiene una elencazione delle operazioni

presuntivamente commerciali. Si tratta di una presunzione "iuris et de iure" che riguarda:

- 1) cessioni di beni nuovi prodotti per le vendite;
- 2) erogazione di acqua, gas, energia e vapore;
- 3) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- 4) gestione di mense, spacci aziendali, dormitori;
- 5) trasporto e deposito di merci;
- 6) trasporto di persone;
- 7) organizzazione di viaggi ecc;
- 8) servizi aeroportuali;
- 9) pubblicità commerciale;
- 10) telecomunicazioni e radiodiffusioni;

Tale elencazione è da considerarsi come una esemplificazione di massima che non esaurisce la categoria.

L'ANCI ha cercato di "decifrare" la natura commerciale od istituzionale delle attività comunali, e con un "pro-memoria" trasmesso il 22.1.1975 al Ministero delle Finanze ha effettuato una triplice classificazione delle operazioni svolte dai Comuni:

- 1) operazione soggette ad IVA
- 2) operazioni escluse
- 3) operazioni esenti.

A seguito dell'opera di sensibilizzazione promossa dall'ANCI è stata emanata la circolare 22 maggio 1976

n. 18/360068 che ha portato chiarezza in un settore particolarmente controverso.

Una indiretta collaborazione alla ricerca dei servizi commerciali esercitati dai Comuni è offerta dal decreto 31.12.1983, che ha fornito un elenco dei servizi pubblici a domanda individuale da ritenersi posti in essere non per obbligo istituzionale e quindi rientranti nella categoria di servizi commerciali.

Alcune delle attività rientranti nel campo di applicazione dell'IVA sono:

- gestione di farmacie (Ris. Min. 504617 del 31.10.1975);
- somministrazione di acque, gas metano ed energia - D.M. 16.12.1980
- concessione loculi cimiteriali - Circ. 360780 del 3.10.1979
- mercati coperti - Ris. 362394 del 29.12.1977
- piscine - Ris. 362853 dell'8.11.1978
- mostre Gallerie d'Arte - Ris. 344655 del 2.11.1983
- mense - Circ. n. 14 del 17.4.1981 - Ris. 320266 del 29.4.1955.

Particolare significato rivestono i problemi riguardanti la concessione di beni demaniali, ed in genere le operazioni immobiliari dei comuni, in quanto il settore è correlato a implicazioni di carattere ammini-

strativo che occorre raccordare con quelle di natura fiscale.

La chiarificazione è stata data dalla risoluzione ministeriale n. 363969 del 18.10.1979, in base alla quale le cessioni di terreni edificabili e dei diritti reali di godimento sono soggette all'IVA, giacché l'Ente opera in regime di impresa, mentre sono escluse dal tributo le operazioni relative a terreni soggetti a vincolo di inedificabilità da leggi dello Stato o della Regione.

Tale indirizzo è confermato con la risoluzione n. 395695 del 30 luglio 1984.

Per l'art. 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, (c.d. Legge Bucalossi), le imprese che eseguono direttamente opere di urbanizzazione, possono scomputarle totalmente o parzialmente dal contributo dovuto al Comune.

Mentre tale contributo non è imponibile ai fini dell'IVA, dovendosi riconoscere ad esso le caratteristiche del rapporto tributario, nel caso dell'impresa concessionaria che si obbliga ad eseguire nell'interesse del Comune i lavori relativi ad opere di urbanizzazione, viene posto in essere un distinto rapporto, che configura una prestazione assoggettabile all'IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Problema di rilievo è quello dell'autoconsumo nelle due figure di autoconsumo interno ed esterno. Fanno parte del primo le attività di utilizzo di propri prodotti per realizzo di altri che rientrano in attività imponibile agli effetti dell'IVA, come ad esempio le forniture del latte da parte della Centrale del latte alle refezioni delle scuole materne.

Si ha invece autoconsumo esterno quando si utilizzano i beni dell'azienda per finalità esterne all'attività di quest'ultima, come ad esempio l'uso di energia elettrica prodotta da una azienda municipalizzata per l'illuminazione degli uffici comunali.

Solo l'autoconsumo esterno sconta l'imposta nel momento in cui il prodotto viene utilizzato dai consumatori finali.

2.3. Operazioni escluse

Alcune manifestazioni dell'attività comunale esulano dal campo di applicazione del tributo: sono tutti gli atti e i provvedimenti tipici dell'autorità preposte alla cura di funzioni pubbliche e che quindi rientrano nella sfera istituzionale; così non sono soggette ad IVA le operazioni in relazioni alle quali l'Ente riscuote una tassa o comunque un tributo e in genere gli

interventi effettuati per pubblica utilità.

Altro tipo di esclusioni riguardano le cessioni di danaro (contributo a fondo perduto o risarcimento danni) o le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

2.4 Operazioni esenti

L'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 contempla alcune operazioni che, pur rientrando a tutti gli effetti nella disciplina IVA presentano una collocazione particolare per cui non determinano pagamento di imposta.

Tali operazioni sono perciò soggette ad obblighi di fatturazione e di registrazione e concorrono alla formazione del volume di affari, anche se in base all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 è possibile chiedere la dispensa da tali obblighi, previa comunicazione all'ufficio IVA.

Tra le operazioni esenti sono da annoverare le rette e servizi rese agli asili, ai befotrofi, alle case di riposo, alle colonie, alle mense scolastiche e le attività relative alla locazione di immobili, ecc.

Sono pure esentati i trasporti pubblici urbani effettuati nel territorio del Comune o tra Comuni che non distino tra loro più di 50 Km., come pure le prestazio-

ni di trasporto e smaltimento di rifiuti.

Accanto alle operazioni imponibili ed esenti effettuate direttamente dal Comune sono da considerare le operazioni commissionate a soggetti diversi come ad es. imprese edili, per la realizzazione di opere di urbanizzazione o interventi di recupero del patrimonio edilizio o di ristrutturazione o manutenzione delle strade, delle reti idriche o fognanti.

In tali situazioni i Comuni hanno necessità di conoscere il trattamento fiscale applicabile per valutare come regolarsi in sede di liquidazione delle relative fatture.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono soggette all'aliquota del 2% ai sensi della legge 22.12.1980 n. 891.

Gli interventi di recupero immobiliare sono assoggettati alla stessa aliquota ai sensi dell'art. 59 della legge 5.8.1978 n. 457 successivamente confermato.

E' appena il caso di accennare al settore delle opere pubbliche e a quello dell'edilizia in generale, in quanto l'argomento si presta per la sua vastità a trattazione autonoma. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 modificato dalla legge 22.12.1980 n. 889, la normale aliquota dell'imposta è stata stabilita nella misura del 18% della base imponibile dell'opera-

zione; alcune agevolazioni riguardano le costruzioni di cui alla legge n. 408 del 2.7.1949 la cui aliquota è stata ridotta al 2%.

Sono in materia da tener presenti i seguenti atti normativi più recenti;

- a) D.L. n. 693 del 31.10.1980 convertito nella legge n. 891 del 1980
- b) D.L. n. 9 del 23.1.1982;
- c) Legge n. 168 del 22.4.1982;
- d) D.L. n. 853 del 30.12.1982;
- e) D.L. n. 12 del 7.2.1985 convertito nella legge n. 118 del 1985;
- f) D.L. n. 746 del 29.12.1983;
- g) Legge n. 899 del 23.12.1986.

3. Disciplina IVA delle Unità Sanitarie Locali

La soggettività passiva delle Unità sanitarie locali è stata espressamente riconosciuta dal Ministero delle Finanze sia agli effetti dell'imposizione diretta (Ris. 11/498 del 30.4.1982 e Ris. n. 11/571 del 30.5.1984) che dell'imposta sul valore aggiunto (Ris. n. 381908 del 9.7.1981) ed è stata anche affermata la loro appartenenza alla categoria degli enti non commerciali

in quanto:

- 1) l'attività che esercitano è indifferente alla produzione di entrate;
- 2) tale attività è in massima parte alimentata con finanziamenti pubblici e non mediante corrispettivi privatistici.

Per la tesi dell'autonomia si è battuta in particolare l'ANCI, motivando che le USL hanno propri beni, propri finanziamenti, rapporti diretti con gli organi di controllo, oltre ad una completa autonomia gestionale, amministrativa e contabile che si sostanziano nell'obbligo della redazione del bilancio annuale, nella tenuta delle scritture contabili e nella formalizzazione dei fatti di gestione.

Per tali motivi le USL, pur definite nell'art. 15 della legge n. 833 del 1978 come "strutture dei comuni singoli o associati e delle Comunità montane" debbono configurarsi dotate di una particolare autonomia da inquadrarsi perciò tra i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973.

Il Ministero ha avuto più volte occasione di chiarire che "le prestazioni di servizi a terzi dietro corrispettivi, anche se non remunerativi, effettuate dalle USL sono qualificabili come attività commerciale". Pertanto, le prestazioni specialistiche dell'Ente, sia re-

se direttamente attraverso gli ambulatori ospedalieri, sia effettuate con personale a contratto o tramite professionisti esterni convenzionati, rientrano nella sfera di applicazione dell'IVA.

4. Disciplina IVA delle Regioni e delle Province

Mentre i Comuni presentano una vasta area di interventi nel settore commerciale, gestendo numerosi servizi con carattere imprenditoriale sia direttamente che attraverso aziende municipalizzate, le Regioni, in quanto enti soprattutto di programmazione e di indirizzo, gestiscono solo episodicamente attività commerciali.

La circolare n. 18 del 1976, precedentemente citata, che è rivolta a tutti gli enti pubblici territoriali e quindi anche alle Regioni e Province.

A titolo esemplificativo possono richiamarsi come operazioni significative agli effetti IVA le cessioni di fabbricati e terreni, le ricerche e gli studi fatti su commissione dietro corrispettivo, l'alienazione di beni usati.

Le Province come le Regioni svolgono raramente attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore ag-

giunto e possono richiamarsi a titolo di esempio, le seguenti attività provinciali riconducibili nel regime IVA concessioni stradali ad imprese, alienazioni di aree, servizi di controllo sulle frodi alimentari richieste dai privati, somministrazioni di alimenti e bevande, analisi di campioni di acqua e di aria; la previsione di un corrispettivo in relazione ad ognuno di tali servizi evidenzia i caratteri di una situazione imponibile.

Le Comunità montane, istituite con legge del 3.12.1971 n. 1102, possono presentare solo marginalmente implicazioni fiscali di qualche rilievo: infatti sono autorizzate in forza dell'art. 9 della stessa legge, ad acquistare e a prendere in affitto per un periodo non inferiore a 20 anni, terreni per destinarli a boschi, pascoli, prati o riserve naturali.

Le operazioni soggette ad IVA sono quelle relative alla vendita del materiale legnoso ricavato dai boschi o l'affitto dei pascoli.

5. L'IVA e la contabilità fiscale

L'analisi delle prescrizioni contabili cui gli Enti locali territoriali debbono uniformarsi presuppone

un esame dell'art. 19 ter del D.P.R n. 633 del 1972 in base al quale, per gli enti non commerciali, la detrazione di imposta per acquisti compete a condizione che l'attività commerciale ed agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale istituzionale.

Ma il D.P.R. del 19.6.1979, che reca la disciplina analitica della contabilità degli Enti locali, fa assoluto divieto a tali Enti di tenere contabilità separate, in ossequio al principio dell'integrità del bilancio.

In relazione alle due disposizioni normative gli Enti locali venivano così a trovarsi destinatari di due prescrizioni in stridente contrasto tra loro.

La questione, oggetto di particolare attenzione anche da parte dell'ANCI, è stata risolta dalla legge 29.2.1980 n. 31, nella quale si afferma che la contabilità separata con la quale è gestita l'attività commerciale degli enti locali, deve essere realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria.

E' noto invece, che quasi tutti i comuni tengono soltanto la contabilità finanziaria trascurando quella patrimoniale ed economica in manifesta violazione di norme imperative.

Tale evenienza dovrebbe determinare la decadenza del diritto alla detrazione IVA, non rilevando la circolare n. 26/381304 del 13 giugno 1988 del Ministero delle Finanze, in base alla quale la separazione della contabilità può attuarsi "in sede di formulazione del bilancio preventivo. E' da rilevare che la contabilità finanziaria riguarda costi e ricavi numerari, mentre l'art. 19 bis ritiene fondamentale anche la tenuta della contabilità patrimoniale ed economica nell'ambito della quale é possibile realizzare la separazione voluta dal legislatore.

In tale aragomento la Sezione Riunite della Corte dei Conti con decisione n. 151/A 26 marzo 1973, si sono pronunciate affermando il principio che il conto patrimoniale deve essere allegato al conto consuntivo in quanto previsto dall'A.303 del T.U. 1934. fra i documenti fondamentali della contabilità dell'ente locale.

Dall'art. 302 del stesso T.U. si desume chiaramente che due sono le contabilità dell'ente locale: quella relativa alla gestione del bilancio e quelle relative alla gestione patrimoniale, anche se la prima é destinata necessariamente ad incidere sulla seconda. E' nota poi la deliberazione n. 32 del 24 Novembre 1986 della Sezione Enti Locali con la quale é stato riaffermato l'obbligo per gli enti locali di redigere e di approva-

re nelle debite forme il conto generale del patrimonio e di trasmetterlo quale parte integrante del "conto consuntivo", e di disporre l'aggiornamento degli inventari dei beni patrimoniali mobili ed immobili degli enti locali territoriali. La detraibilità dell'IVA resta subordinata a due condizioni.

1) L'imposta deve essere relativa agli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente all'esercizio di attività commerciali, non essendo mai deducibile l'IVA pagata per l'acquisizione di fattori produttivi utilizzati nel quadro di compiti istituzionali, non rilevanti ai fini tributari.

Nei casi di acquisti utilizzati promiscuamente per l'esercizio sia delle attività commerciali che di quelle istituzionali é ammessa la detrazione proporzionale per la parte relativa alla sola attività commerciale o agricola (ad es. pagamento di una fornitura che é stata in parte utilizzata nell'una e in parte nell'altra attività). In tale situazione, il D.P.R. 633, non detta principi né generali né speciali e anche l'Assonime, per il criterio da adottare, indica un metodo flessibile e discrezionale, che nell'ambito dell'organizzazione comunale sia idoneo a quantificare con chiarezza la parte imputabile a ciascuna attività.

Quindi non proporzionalità rigida, ma un criterio

estimativo con supporto di documenti contabili interni.

2) Per la detrazione dell'IVA é sufficiente la tenuta della contabilità istituzionale prevista che va però adattata allo scopo di rilevare esattamente le operazioni che danno diritto alla detrazione.

La "separazione" della contabilità viene quindi ad essere realizzata con la creazione fin dalla formulazione del bilancio preventivo di appositi capitoli, per ciascuna attività rilevante ai fini IVA, ove vengono registrate per le entrate e per le uscite, rispettivamente gli importi dei ricavi e dei costi, che dovranno trovare precisa corrispondenza nei registri previsti agli effetti IVA, che gli enti, soggetti d'imposta, sono in ogni caso obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni contenute nel Tit. II del D.P.R. n. 633.

E' da precisare, tuttavia, che, poiché in contabilità pubblica le entrate e le spese sono previste e contabilizzate al lordo, avviene lo stesso anche per le entrate e le spese relative ai beni e ai servizi soggetti ad IVA; in tal modo dalla contabilità finanziaria non é evidenziabile il "totale IVA a credito" e il "totale IVA a debito" da cui dedurre la posizione debitoria e creditoria nei confronti dell'erario.

Per tale motivo le risultanze sulla base delle quali si deve provvedere alle liquidazioni mensili o

trimestrali e alle dichiarazioni annuali debbono essere desunte dai registri IVA, dove, invece, le operazioni sono annotate in modo tale da realizzare distinte totalizzazioni per l'imponibile e per l'imposta e dove le operazioni, sia quelle relative alla parte corrente, che in conto capitale, sono annotate distintamente.

Al fine di consentire il riscontro dei totali delle entrate e delle spese di ciascun servizio risultante in bilancio con le risultanze dei registri IVA, sarebbe necessario prevedere nel modello di bilancio di previsione una serie di "quadri riepilogativi" dei singoli servizi rilevanti ai fini IVA.

In attesa delle modificazioni del modello del conto, per utilizzare la contabilità fiscale come strumento di ricognizioni degli aspetti gestionali si invitano Comuni, Province e gli altri Enti sottoposti allo speciale esame della Sezione, a presentare, insieme agli allegati che accompagnano il consuntivo, anche la dichiarazione annuale IVA; in tal modo sarà possibile effettuare un controllo incrociato tra i singoli stanziamenti contabilizzati in bilancio e le dichiarazioni stesse onde evidenziare fenomeni di gestione non esclusivamente finanziari e arricchire con nuovi elementi la funzione di referto.

E' ormai anacronistico considerare il processo ge-

stionale dell'"azienda locale" come semplice processo erogativo ed é particolarmente grave constatare la mancanza di strumenti di controllo e di rilevazioni opportune nel settore.

Nel mondo moderno, la crescente partecipazione della pubblica amministrazione locale oltre che in campo sociale, anche in quello economico determina la necessità di uno studio diverso del comportamento gestionale degli enti locali, in un'ottica palesemente vicina ai metodi usati dalle aziende private di produzione.

Con il crescere dell'azienda pubblica locale e con il moltiplicarsi quantitativamente e qualitativamente degli interventi emergono la necessità di adeguare gli strumenti di rilevazione, la responsabilizzazione nell'indirizzo delle scelte prioritarie, la necessità di realizzazione di una moderna organizzazione, che sia efficiente e funzionale sia nell'amministrazione del patrimonio che nella gestione delle risorse.

E' auspicabile, perciò, un controllo più penetrante degli adempimenti connessi alle attività soggette all'imposta sul valore aggiunto, potendo queste costituire un utile strumento per misurare l'efficienza gestionale degli enti locali.

Relativamente agli adempimenti gravanti sugli en-

ti locali merita un esame particolare l'obbligo della fatturazione contenuto nell'art. 21 del D.P.R. n. 633 in cui è precisato il contenuto, le modalità e i termini di emissione del documento.

Le fatture debbono essere annotate in un apposito registro preventivamente numerato e bollato entro il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse ed entro sessanta giorni per i contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili.

La fatturazione non è necessaria per i commercianti al minuto e per le attività assimilate a meno che il cliente non faccia richiesta del documento.

Tra le attività commerciali dei comuni possiamo citare, come commercio al minuto, quella delle farmacie.

In correlazione al mancato obbligo di fatturazione, è consentito che i soggetti indicati tengano il "registro dei corrispettivi" nel quale vengono annotati globalmente, al lordo dell'IVA, gli incassi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno.

Se si emettono fatture si potrà tenere anche il registro delle fatture.

I commercianti al minuto, che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui esercitano la vendita, debbono eseguire le annotazioni

quotidiane anche nel "registro di prima nota" da tenere nei luoghi di vendita.

L'art. 25 del D.P.R. n. 633 regola le modalità ed i termini di registrazione delle fatture di acquisto.

L'esame delle modalità di registrazione è strettamente collegato al problema della enucleazione dei costi che siano di rigida pertinenza delle attività commerciali.

L'unicità della soggettività tributaria dei comuni, più volte consacrata dal Ministero delle Finanze, comporta che gli adempimenti IVA posti a carico dei diversi servizi vengano riepilogati in un unico registro che diventa il centro di riferimento della contabilità IVA commerciale.

Solo per le cessioni di beni alle amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici territoriali e agli altri enti locali è consentito che le fatture siano annotate per memoria nel "registro delle fatture ammesse in sospeso".

La fattura, entro 15 giorni dalla data di emissione, deve essere annotata in tale registro e successivamente, ad avvenuta riscossione materiale del corrispettivo, o alla comunicazione dell'accreditamento, sempre entro 15 giorni deve essere riportata nel registro delle fatture emesse con le indicazioni degli estremi del-

la precedente annotazione per memoria.

6. Aspetti normativi nella contabilità IVA

Agli enti non commerciali, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 598 del 1973, non si applica il nuovo regime forfettario introdotto dal "Decreto Visentini Ter" convertito in legge n. 17 del 17.2.1985, per cui i regimi d'imposta determinati in base al volume di affari realizzato nell'anno solare precedente sono tre:

- 1) regime ordinario per i soggetti con volume d'affari superiore a 480 milioni
- 2) regime semplificato per i soggetti con volume d'affari sino a 480 milioni
- 3) regime speciale per i produttori agricoli.

Per quest'ultimo regime sono previsti particolari meccanismi - misto, forfettario o di esonero - a seconda della regolamentazione propria del settore.

La differenziazione tra enti non commerciali in regime normale e in regime semplificato si risolve nella diversa periodicità delle liquidazioni e dei versamenti: mensile per i primi e trimestrale per i secondi.

Per gli enti locali, secondo l'ANCI, "il volume d'affari annuale comprende l'ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini

dell'IVA, poste in essere dall'ente attraverso tutti i suoi organi, godano questi anche di autonomia più o meno controllata. Rifluisce quindi nel volume d'affari dell'ente quello delle aziende municipalizzate e quello a fortiori, delle aziende speciali, mentre l'attività dell'USL è da considerarsi distinta da quella del Comune...".

Da rilevare che il tetto del volume d'affari determinato ai fini IVA è ben diverso quantitativamente e qualitativamente dal volume annuo rilevante ai fini IRPEG, come del resto la contabilità richiesta ai fini IVA è solo parziale rispetto alle scritture contabili richieste ai fini delle imposte dirette.

Le rilevazioni in contabilità IVA non consentono infatti la determinazione del reddito d'esercizio, ma solo l'accertamento del saldo dell'importo nei confronti dell'erario.

Ai fini IRPEG bisogna distinguere tra enti con ricavi annui non superiori a £. 780 milioni, per i quali è consentita la tenuta della contabilità semplificata, identificabile nei registri obbligatori ai fini IVA integrati da tutti quei costi che, pur non rilevanti agli effetti IVA, sono comunque inerenti alle gestioni commerciali dell'Ente (interessi passivi, importi non imponibili, retribuzioni) ed enti con ricavi annui supe-

riori a f. 780 milioni per i quali ricorre l'obbligo di istituire, oltre che i registri IVA, i libri contabili previsti dagli artt. 14 e segg. del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 ed in particolare:

- libro giornale
- libro degli inventari
- registro dei beni ammortizzabili
- scritture ausiliarie di magazzino
- registro delle procedure meccanizzate, ovviamente solo per gli enti che adottino contabilità in codice.

Solo nel caso in cui è ammessa la contabilità semplificata ai fini IRPEG, i registri IVA possono soddisfare a tutte le esigenze fiscali.

La dichiarazione di inizio di attività e di variazione dei dati deve essere presentata sul modello AA7/3, all'ufficio provinciale IVA della circoscrizione in cui gli enti hanno il domicilio fiscale; mentre la dichiarazione annuale relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente deve essere fatta, come per tutti gli altri contribuenti, entro il 5 maggio di ciascun anno.

Il legislatore in aderenza alle direttive CEE, ha ritenuto per motivi di praticità ed in considerazione della pluralità di aliquote, di applicare l'IVA con il sistema della detrazione di imposta da imposta, per cui dall'IVA dovuta si detraggono:

- l'IVA ammessa in detrazione quale differenza tra l'IVA sugli acquisti e l'eventuale IVA indetraibile per effetto delle operazioni esenti;
- il credito risultante dall'anno precedente;
- l'importo dei versamenti effettuati in sede di liquidazione periodica.

Qualora il totale delle detrazioni risulti maggiore dell'IVA dovuta, si determina un credito d'imposta che può essere, a scelta del contribuente, computata in detrazione dell'anno successivo, oppure richiesta a rimborso sia totalmente che parzialmente.

La dichiarazione di cessazione di attività deve essere comunicata all'ufficio IVA competente entro 30 giorni dalla data della stessa sull'apposito modello AA10/2.

Il terzo titolo del D.P.R. n. 633, per garantire il pieno rispetto degli adempimenti prescritti, pone una serie di sanzioni applicabili alle ipotesi di inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa in esame.

Il particolare sistema di applicazione del nuovo tributo rende temibile l'evasione, in quanto il contribuente viene a godere di una notevole autonomia nella determinazione della sua posizione fiscale, per la nuova nuova architettura del sistema sanzionatorio è senza

meno improntata ad una speciale severità.

Certamente non è secondaria la funzione di tutela che le sanzioni debbono svolgere nei confronti del contribuente fiscalmente corretto.

Le sanzioni sono state rapportate alla entità oggettiva e soggettiva della violazione. Per l'interpretazione dell'attuale sistema sanzionatorio giova richiamarsi anche alla circolare ministeriale n. 30/548363 del 18 settembre 1975, anche se in essa sono considerate alcune attività comunali come commerciali, mentre in realtà sono da annoverarsi tra quelle istituzionali, perché espressioni di potestà pubbliche, anche quando in relazione ad esse vengono percepiti diritti, canoni ecc. Quali ad esempio i canoni relativi alla concessione di beni o di servizi debbono essere considerati estranei al regime IVA, come pure la concessione dei diritti di superficie e la cessione di aree edificabili nell'ambito dei programmi dell'edilizia pubblica residenziale economica e popolare (i cosiddetti P.E.E.P.) realizzati dai Comuni in via esclusiva a norma dell'art. 10 della L. 167/1962, nel testo sostituito dall'art. 35 della legge n. 865/1971.

Da rilevare che L'intero sistema sanzionatorio è stato oggetto di violente censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, ma la questione solleva-

ta da numerose ordinanze di Commissioni tributarie, finora non ha trovato accoglimento.

Certamente una puntuale conoscenza delle conseguenze pecuniarie e perfino penali cui si può andare incontro incorrendo in omissioni od inesattezze nell'applicazione della disciplina IVA, costituisce un sicuro incentivo ad una corretta e precisa tenuta della contabilità.

Per quanto riguarda in particolare gli enti locali, l'art. 10 della legge n. 882 del 22.12.1980 recante sanatoria delle irregolarità formali e delle minori infrazioni in materia tributaria, ha esteso alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, nonché ai Consorzi per aree e nuclei per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, il trattamento di favore concesso agli enti ospedalieri con l'art. 10 della legge 29.2.1980 n. 31.

L'agevolazione consiste nella sanatoria delle violazioni attinenti agli obblighi di fatturazione, dichiarazione, versamento e contabilità commesse fino al 31 agosto 1980.

Tale disposizione è giunta quanto mai opportuna posto che molte inadempienze erano state realizzate dagli enti locali territoriali più per l'assenza di una organica e specifica disciplina, che per negligenza o per intento evasivo, anche se tuttora sono rilevabili

comportamenti censurabili relativamente all'imposta in esame.

A tale proposito si possono ricordare alcuni casi che, in violazione dell'obbligatorietà degli adempimenti fiscali, dimostrano possibili responsabilità, con ripercussioni nella gestione, causate dai recuperi di imposta con il pagamento delle relative sanzioni.

Accade ad esempio che il comune, con formale contratto d'appalto, affidi lavori di sistemazione di aree comunali per importi che vengono assoggettati all'aliquota IVA del 2%. Successivamente l'ufficio IVA evidenzia la violazione dell'art. 16 del D.P.R. 633/72, richiedendo non solo il rimborso dell'imposta non assolta ma anche le pene pecunarie ed accessorie, nonché gli interessi.

La fatturazione, con applicazione dell'imposta in misura inferiore a quella corretta, é sanzionata dall'art. 41 dello stesso D.P.R.

Altra ipotesi, riguarda la casistica di fatturazione dell'opera con applicazione dell'aliquota del 18%, mentre poi alcune volte il versamento correlativo nelle casse dello Stato avviene utilizzando l'aliquota del 2%.

Così facendo il comune realizza un guadagno, difficilmente rilevabile.

In alcune occasioni il comune esercita attività molto simili a quelle svolte dalle agenzie turistiche, i cui proventi tuttavia non sono assoggettati a nessun tributo.

Ocorre ricordare che con la citata legge del 22.12.1980 n. 882 é avvenuta la sanatoria di tutte le irregolarità e le infrazioni riguardanti la fatturazione, la dichiarazione, la contabilità commesse fino al 31 agosto del 1980. In relazione a tali violazioni non potranno essere applicate le sanzioni fissate dagli artt.41, 42, 43, e 44 del D.P.R. 633.

Per molte violazioni, nelle quali i comuni ancora oggi continuano a incorrere, sarà necessaria una nuova sanatoria?

Certamente é da rilevare che, dal 1980, anno in cui di fatto é nata l'IVA per gli enti locali c'è stato un aumento graduale e costante delle dichiarazioni annuali IVA presentate dalle amministrazioni locali (comuni, province e regioni) (vedi tabella collegata alla relazione).

Il libro bianco sull'imposta, pubblicato da poco dal Ministero delle finanze, con dati relativi al 1985, riferisce che le dichiarazioni IVA a regime normale di tali Enti sono state 7.255, con un volume d'affari complessivo di circa £. 7225 md. e con un volume medio di

£.995.443 mil. per ente. (vedi tabella D allegata in relazione).

Naturalmente, in tale dato finale, sono ricompresi anche gli importi IVA relativi alle aziende municipalizzate e provincializzate.

A tale proposito la circolare n. 18 del 22.5.1976, già citata, oltre ad avere il merito di precisare e puntualizzare la situazione fiscale degli enti locali, eliminando qualsiasi dubbio sulla necessità di assoggettare ad imposta talune operazioni, ha anche quello, di aver chiarito i rapporti tra aziende municipalizzate e provincializzate rispetto al comune e alla provincia di appartenenza.

Motivo di controversia era stato fino a quel momento non tanto l'assoggettamento all'IVA, che da tutti era ritenuto pacifico, quanto l'autonomia o meno della soggettività passiva tributaria delle aziende.

La circolare conferma la tesi, ormai prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, che il comune, soggetto passivo di imposta, é solo centro di imputazione giuridica presso il quale confluiscono tutte le operazioni comunque eseguite anche attraverso le proprie aziende e ad esso fanno capo gli adempimenti formali esterni per tutti i servizi assoggettati ad IVA, sia gestiti direttamente in economia, dia gestiti attraverso i propri

organi, datati di particolare autonomia, quali appunto le aziende.

Ad una simile conclusione é pervenuto il Ministero delle finanze anche sul versante della soggettività passiva ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, con nota n. 11/1164 del 22.12.1980.

Le aziende perciò, prive di personalità giuridica, anche, se dotate di autonomia patrimoniale, non sono da considerarsi autonomi e distinti soggetti d'imposta.

In tal senso é l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, espresso nelle sentenze del 3.7.1971 n. 2067, del 21.7.1971 n. 2372, del 21.3.1974 n. 798 ed anche della Commissione centrale, la quale, con decisione dell'8.1.1975 n. 46, ha escluso un'autonoma soggettività tributaria delle aziende municipalizzate.

Anche il Consiglio di Stato con vari pareri ha confermato il concetto.

La citata giurisprudenza, pur elaborata con riferimento alla normativa vigente prima della riforma tributaria, può considerarsi ancora valida anche in relazione alle norme introdotte con il D.P.R. 29.9.1973.n. 598, istitutivo dell'IRPEG, il cui art. 2, lettera B, ora riportato nell'art. 87 del nuovo T.U. sulle imposte dirette, cita tra gli enti soggetti all'imposta "le al-

tre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi".

Non sono considerati, pertanto, soggetti d'imposta le organizzazioni senza personalità giuridica, appartenenti ad altri soggetti passivi, quali sono appunto le aziende municipalizzate o provincializzate, che debbono considerarsi prive di una propria soggettività tributaria.

Le aziende restano in tal modo assorbite nella soggettività tributaria dei comuni, della cui organizzazione amministrativa fanno parte.

Definitivamente accertato in sede normativa che il Comune é l'unico soggetto passivo d'imposta, ne consegue che i redditi dell'attività svolta dalle aziende municipalizzate confluiscono nel bilancio dell'ente cui appartengono, unitariamente agli altri redditi dell'ente stesso.

Di conseguenza é sempre compito del comune provvedere alle liquidazioni periodiche o annuali relative all'IVA.

7. L'IVA nella contabilità pubblica

Una concezione ormai passata vedeva negli enti locali territoriali organismi tipicamente politici, quasi

avulsi da criteri di economicità gestionale, ritenuti propri delle imprese private.

A sostegno della tesi si dimostrava anche l'atteggiamento del legislatore, che aveva trascurato di dare un preciso ed organico quadro di riferimento per il comportamento fiscale degli enti non commerciali ed anche quello degli Uffici finanziari, che sembrava riservare agli enti in questione un trattamento di particolare benevolenza.

Negli ultimi anni al contrario la contabilità fiscale degli enti locali territoriali ha finalmente raggiunto la dignità che le compete.

Il Ministero delle Finanze è intervenuto, con risoluzioni, note e chiarimenti, per interpretare i problemi più delicati; l'ANCI ha messo in risalto più volte la necessità di una corretta contabilità; il Fisco si è mostrato più attento ai servizi commerciali svolti dai Comuni.

In tale nuova situazione sarebbe auspicabile, per una efficiente organizzazione dei servizi rilevanti ai fini IVA, la creazione di un Ufficio Fiscale con funzioni di centro di coordinamento e di raccolta dei dati relativi alle singole attività imponibili od esenti; l'Ufficio potrebbe provvedere alla tenuta ed alle annotazioni dei registri riepilogativi, alle liquidazioni

periodiche, alla compilazione delle dichiarazioni annuali e alla effettuazione degli eventuali versamenti.

Attualmente, come precedentemente richiamato, le Regioni, Province, Comuni e i loro Consorzi debbono tenere una contabilità separata ai fini IVA "realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge" (art. 19 ter, terzo comma, introdotto nel Decreto istitutivo dell'IVA dall'art. 8 della legge 29.2.1980 n. 31).

La realizzazione della contabilità separata si risolve quindi con l'impostazione nel bilancio annuale di previsione di appositi distinti stanziamenti, evidenziati dall'indicazione di "servizio rilevante agli effetti dell'IVA" per ciascuna delle attività commerciali o agricole soggette al tributo, sui quali stanziamenti vengono contabilizzate le conseguenti entrate e uscite, al lordo dell'IVA, permettendo in tal modo di enucleare le singole contabilità relative alle attività stesse all'interno della normale contabilità istituzionale.

Si attua in tal modo una disaggregazione degli stanziamenti del bilancio con appositi capitoli per ciascuna attività imponibile, non imponibile o esente sia nell'"Entrata" che nella "Spesa". Nei casi in cui debbano essere contabilizzate attività in parte sogget-

te ad IVA ed in parte escluse, sarà necessario dividere i capitoli in articoli.

E' da ritenere che la quasi totalità dei bilanci comunali siano interessati ai titoli III e IV dell'Entrata, per l'introito dei relativi proventi di carattere extra-tributario o derivanti da alienazioni di cespiti patrimoniali e trasferimenti di capitale, e ai titoli I e II della Spesa, per l'imputazione nelle varie sezioni e rubriche degli oneri sostenuti.

Il modulo relativo al bilancio di previsione predisposto dall'ANCI per i Comuni offre una casistica completa degli stanziamenti da evidenziare e propone una serie di quadri riepilogativi dei singoli servizi rilevanti ai fini IVA.

Sulla base delle risultanze complessive delle posizioni creditorie/debitorie di tutte le attività nel campo impositivo, siano esse gestite direttamente in economia che attraverso organi dotati di particolare autonomia, quali le aziende, è sempre compito dell'ente locale di provvedere alle liquidazioni periodiche d'imposta, alla presentazione della dichiarazione annuale e conseguentemente al versamento dell'imposta a debito o all'eventuale recupero dell'IVA a credito.